

# Architects of Wealth

## FASCICOLO INFORMATIVO

CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), ITALY BRANCH

# GLOSSARIO

---

## A

### **Annuncio pubblicitario**

Indica tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni di offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela.

### **Apertura di credito o Fido**

Indica la concessione di somme di denaro in Conto Corrente che la Banca ritenga eventualmente di effettuare a favore del Cliente.

### **Area dell'euro**

Indica l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che hanno adottato come propria moneta l'euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l'euro come propria moneta.

### **Arbitraggio**

Operazione che consiste nel vendere un attivo per acquistarne un altro, ottenendo un differenziale positivo.

### **Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.)**

Indica un organismo indipendente e imparziale al quale il Cliente può rivolgersi - dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca - in caso di controversie con la Banca riguardanti Servizi Bancari, come ad esempio i Conti Correnti, i mutui ed i prestiti personali. L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere sulle controversie di valore fino a 100.000 euro, se il Cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti, ma se la Banca non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico. L'Arbitro Bancario Finanziario offre un'alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice; tuttavia, se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, può comunque rivolgersi al giudice, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione obbligatoria.

### **ATM**

Indica gli sportelli automatici delle banche.

### **Attivi reali**

Un investimento in attivi reali corrisponde all'acquisizione di beni tangibili, come gli immobili, le terre, i metalli preziosi o le merci. Si contrappone ad un investimento in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni,...).

### **Avviso di esecuzione**

Documento consegnato da qualsiasi intermediario finanziario in occasione di un'operazione su uno strumento finanziario. Viene chiamato anche «comunicazione di eseguito».

Quest'avviso riassume tutte le caratteristiche dell'ordine eseguito.

### **Azione**

Titolo di proprietà su una quota del capitale di una società, che conferisce al suo proprietario, l'azionista, un diritto di informazione sulla gestione di quest'ultima, un diritto di voto nelle assemblee generali e, se i risultati lo consentono, il diritto ad una quota degli utili della società. Il valore di un'azione,

se è quotata sul mercato, è determinato dalla legge della domanda e dell'offerta. Le azioni offrono una remunerazione non garantita in forma di dividendi.

## B

### **Banca**

Indica CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch.

### **BCE**

Indica la Banca Centrale Europea.

### **BEI**

Indica la Banca Europea per gli Investimenti.

### **Benchmark**

Termine anglosassone che designa l'indice di riferimento utilizzato per la gestione di un determinato fondo. Così, tutti i fondi gestiti in modo tradizionale hanno un «benchmark» o un indice di riferimento che viene loro associato e che consente di inquadrare la performance del fondo rispetto al suo universo di riferimento. Esempio: il benchmark di una SICAV di azioni francesi potrà essere il CAC 40. Il termine «benchmark» viene utilizzato in maniera più generale per designare un riferimento in qualsiasi gestione di portafoglio.

### **Bollettino Bancario**

Indica un Servizio di Pagamento simile al M.A.V, con la differenza che l'invio del Bollettino Bancario al Cliente Pagatore è fatta direttamente dal creditore, il creditore ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il Bollettino Bancario con le indicazioni dell'Identificativo Unico e procedere alla codificazione con premarcatura.

### **Bonifico**

Indica il Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un beneficiario.

### **Buono fruttifero**

Titolo di credito, generalmente a medio termine, il cui emittente è un istituto finanziario. Questo tipo di strumento viene emesso in qualsiasi momento («su richiesta») in funzione della domanda dei sottoscrittori.

## C

### **Call (abbreviazione di «call option»)**

Si tratta di un contratto che conferisce al suo detentore il diritto di acquistare un attivo sottostante ad un determinato prezzo, chiamato «prezzo di esercizio», in una data fissa, chiamata «scadenza» o durante un periodo. In cambio di questo diritto d'acquisto, l'acquirente paga una somma di denaro chiamata «premio».

### **Cambio a termine**

Un contratto di cambio a termine è una transazione attraverso la quale le parti scambiano delle valute - acquistando o vendendo una particolare valuta - in una data successiva, fissata di comune accordo, ad un corso - un prezzo -

convenuto al momento della stipula della transazione. Questo corso viene chiamato il prezzo a termine. Le banche quotano dei prezzi a termine sulle principali valute.

#### Capogruppo

Indica CA Indosuez Wealth (Europe) S.A.

#### Carta di debito

Indica la Carta di Pagamento rilasciata dalla Banca per la fruizione dei relativi servizi.

#### Cedola

Una cedola corrisponde all'importo della remunerazione versata, ad intervalli regolari, agli obbligazionisti. Il versamento delle cedole può essere più o meno distanziato nel tempo e gli interessi vengono versati talvolta solo al momento del rimborso del prestito dopo essere stati capitalizzati.

#### Cedola maturata

Interessi non ancora scaduti, accumulati dall'ultima scadenza fino ad un determinato termine.

#### Chiusura della Giornata Operativa

Indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l'ordinaria attività della Banca.

#### Classificazione MiFID

Indica la classificazione assegnata dalla Banca al Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento.

#### Cliente

Indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

#### Cliente al Dettaglio

(nell'accezione da utilizzarsi, ove necessario, con riferimento alla prestazione dei Servizi Bancari - cfr. Condizioni Generali, Sezione B) indica - ai sensi delle disposizioni riguardanti la "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" emesse dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009:

- i Consumatori;
- le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale;
- gli enti senza finalità di lucro;
- le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

#### Cliente al Dettaglio "MiFID"

(nella accezione da utilizzarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento - cfr. Condizioni Generali, Sezione C) indica, ai sensi della MiFID, un Cliente che non sia Cliente Professionale "MiFID". Al Cliente al Dettaglio "MiFID" è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution).

#### Cliente Beneficiario

Indica il Cliente, quando è destinatario dei fondi oggetto di un'Operazione di Pagamento.

#### Cliente Pagatore

Indica il Cliente che autorizza l'addebito di un'Operazione di Pagamento sul proprio Conto Corrente, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal medesimo soggetto, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal Cliente Beneficiario dello stesso o per il suo tramite.

#### Cliente Professionale "MiFID"

(nella accezione da utilizzarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento - cfr. Fascicolo Contrattuale, Sezione C) indica il Cliente rientrante fra le seguenti categorie:

- 1) soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
  - a) banche;
  - b) imprese di investimento;
  - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  - d) imprese di assicurazione;
  - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  - g) negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
  - i) altri investitori istituzionali;
  - l) agenti di cambio;
- 2) imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  - totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
  - fatturato netto: 40.000.000 EUR;
  - fondi propri: 2.000.000 EUR;
- 3) investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

#### Codice del Consumo

Indica il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni.

#### Codice della Privacy

Indica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni.

#### Codice One Time Password (o "Codice OTP")

Indica un codice numerico o alfanumerico riservato, ad uso esclusivo del Cliente, generato di volta in volta in tempo reale. Tale codice OTP può essere generato dalla Banca su richiesta del Cliente ed inviato a quest'ultimo tramite SMS ("Short Message Service") al numero di cellulare comunicato dal Cliente alla Banca; oppure generato per mezzo di un dispositivo, nella esclusiva disponibilità del Cliente, denominato "Token".

#### Codice PAN (Permanent Account Number)

Indica un codice a 16 cifre indicante univocamente la Carta di debito.

#### Commissione di riscatto (o commissione di uscita)

È applicata alla rivendita di alcuni prodotti finanziari quali le quote di organismi di investimento collettivo (OIC).

### **Commissione di sottoscrizione (o commissione di entrata)**

Corrisponde alle spese che sono poste a carico del risparmiatore quando acquista alcuni prodotti finanziari, quali le quote di organismi di investimento collettivo (OIC). Queste spese sono generalmente espresse quale percentuale dell'importo sottoscritto.

### **Conciliatore Bancario Finanziario**

Indica un esperto indipendente al quale il Cliente o la Banca possono rivolgersi in caso di controversie (di qualunque valore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un soggetto diverso dal giudice. Il Cliente, la Banca o entrambi richiedono al Conciliatore Bancario Finanziario di organizzare un incontro di conciliazione. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti. Se l'accordo non viene raggiunto è sempre possibile ricorrere al giudice, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione obbligatoria.

### **Condizioni Generali**

Indica le Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente incluse nel Fascicolo Contrattuale.

### **Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento**

Indica le norme che disciplinano l'emissione di ogni specifico Strumento di Pagamento e l'erogazione di ogni specifico Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto Corrente.

### **Condizioni Speciali**

Indica le condizioni caratteristiche di ciascun Servizio.

### **Consumatore**

Indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

### **Contactless (senza contatto)**

Indica la tecnologia che permette di utilizzare una carta di pagamento semplicemente avvicinandola al POS, senza richiedere l'inserimento della carta stessa nel terminale.

### **Conti**

Indica congiuntamente il Conto Corrente e il Deposito Titoli.

### **Conto a termine**

Conto sul quale sono depositati contanti che, per un determinato periodo di tempo, non sono disponibili per il depositante. In cambio, il depositante percepisce interessi fissi o variabili.

### **Conto Corrente**

Indica il conto corrente in euro accesso dal Cliente presso la Banca.

### **Conto di Pagamento**

Indica qualsiasi conto detenuto da uno o più utilizzatori presso un Prestatore di Servizi di Pagamento per l'esecuzione di Operazioni di Pagamento.

### **Contratto**

Indica il complesso della documentazione (cioè "Modulo di apertura rapporti", "Foglio Informativo", "Documento di Sintesi", "Fascicolo Contrattuale") contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento.

## **D**

### **Data Valuta**

Indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.

### **Default Fund**

Indica il fondo di garanzia istituito dalla Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A. e costituito dall'insieme dei versamenti dei partecipanti diretti ai comparti derivati e azionario di Borsa Italiana S.p.A. e al comparto obbligazionario MTS (comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non derivati gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.). Il Default Fund è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti le attività di settlement/ regolamento delle operazioni di investimento in titoli.

### **Deposito Titoli**

Indica il conto deposito titoli aperto automaticamente all'atto dell'apertura del Conto Corrente e che resta inattivo, senza alcun addebito di costi o spese, fino alla prima operazione in titoli.

### **Derivato**

Vedi "prodotto derivato"

### **Device**

Indica gli apparati aventi funzioni di telefonia mobile (es. smartphone) di esclusiva disponibilità del Cliente e che consentono a quest'ultimo di fruire di specifici Servizi messaggi a disposizione dalla Banca.

### **Diritto di custodia**

Importo delle spese che preleva un intermediario finanziario per la gestione dei conti-titoli.

### **Diritto di uscita**

Vedi commissione di riscatto

### **Dividendo**

Quota dell'utile distribuibile versata agli azionisti proporzionalmente al numero di azioni detenute, successivamente alla decisione di distribuzione assunta dall'organo competente della società, normalmente l'assemblea generale. Ogni azione dà diritto ad un dividendo, nella misura in cui sia assunta la decisione di distribuire un utile. L'azienda distribuisce generalmente dividendi se ha realizzato degli utili. In alcuni casi, si può decidere di distribuire dividendi anche in caso di perdite, prelevando sulle riserve costituite negli esercizi precedenti.

### **Documento di Sintesi**

Indica il documento che riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo relativo allo specifico tipo di Servizio Bancario prestato al Cliente.

## **E**

### **Effetto leva**

L'effetto leva moltiplica i profitti ma anche le perdite. L'obiettivo perseguito dall'investitore è di utilizzare un importo ridotto di capitale al fine di ottenere un significativo guadagno. Vengono utilizzate diverse tecniche per ottenere tale effetto. Esso può essere ottenuto tramite l'acquisizione di strumenti finanziari

con denaro ottenuto a credito o tramite una presa di posizione attraverso dei prodotti derivati.

#### Effettuare un ordine

L'effettuazione di un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari implica che il cliente abbia un conto titoli presso un istituto finanziario (banca, società di borsa, broker online). Il cliente deve fornire un certo numero di informazioni in modo che l'ordine venga eseguito correttamente:

- Senso dell'operazione: acquisto o vendita
- Nome dell'emittente
- Il codice ISIN del titolo, se possibile
- Natura del titolo (per es.: azione, obbligazione)
- Mercato (per es.: primario, secondario)
- Numero di titoli

Validità dell'ordine (per es.: la giornata).

#### eBanking

Il servizio eBanking consente al Cliente di accedere tramite computer ad alcune informazioni e di gestire una serie di operazioni sul/i proprio/i Conto/i. Il Servizio eBanking è regolato nella Sezione B delle Condizioni Generali.

#### EURIBOR (Euro interbank offered rate)

L'EURIBOR designa, per un determinato periodo di interessi, un tasso, calcolato in base alla media dei tassi, a cui banche di primo livello, selezionate dalla Federazione bancaria europea (FBE), si concedono mutualmente crediti, non garantiti, a breve termine in euro.

#### Euro

Indica la moneta avente corso legale nell'area dell'euro.

## F

#### Promotore Finanziario

Indica la persona fisica in possesso della qualifica di Promotore Finanziario che opera per conto della Banca.

#### Fascicolo Contrattuale

Indica l'insieme dei documenti contrattuali che regolano i Servizi.

#### Fascicolo Informativo

Indica il documento che riporta l'informativa precontrattuale sulla Banca e sui Servizi.

#### Fattori di Esecuzione

Indica i fattori, individuati dalla Banca, che possono influire sulla esecuzione degli ordini del Cliente nell'ambito della prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmissione ordini nonché di raccolta ed esecuzione di ordini e negoziazione.

#### FMI

Indica il Fondo Monetario Internazionale.

#### Foglio Informativo

Indica il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei Servizi Bancari prestati al Cliente.

#### Fondo aperto

Un fondo viene qualificato come fondo aperto quando le sue quote sono disponibili su semplice richiesta, sia per la vendita che per l'acquisto. Il numero di partecipanti è perciò teoricamente illimitato.

#### Fondo chiuso

Un fondo viene considerato chiuso alla sottoscrizione quando solo un determinato numero di investitori può acquistare le sue quote. Un fondo viene considerato chiuso all'uscita quando non è possibile effettuare immediatamente la cessione delle quote, su semplice richiesta. L'uscita avviene generalmente solo ad una scadenza lontana, o addirittura in seguito ad una decisione discrezionale del gestore del fondo. Il sottoscrittore talvolta, non può che aspettare la liquidazione del fondo o vendere le sue quote ad un terzo, se le regole del fondo glielo consentono.

#### Fondo comune di investimento (FCI)

Si tratta di un OIC senza personalità giuridica. L'investitore, acquistando quote di un FCI, diventa membro di una proprietà di strumenti finanziari ma non dispone di alcun diritto di voto. Non è un azionista. Un FCI è rappresentato e gestito, sul piano amministrativo, finanziario e contabile, da una società di gestione. Esistono diversi tipi di FCI, quali ad esempio i fondi comuni di investimento aziendale, i fondi comuni di investimento nell'innovazione, i fondi comuni di investimento a rischio, i fondi di investimento di prossimità.

#### Fondo di capitalizzazione

Si tratta di un fondo i cui redditi sono reinvestiti nel portafoglio e aumenteranno il valore patrimoniale netto del fondo, ossia il NAV, al netto delle eventuali spese di entrata e di uscita.

#### Fondo di distribuzione

Si tratta di un fondo i cui redditi sono versati in forma di dividendi.

#### Fondo di fondi

Fondo finalizzato ad investire in altri fondi. I fondi di fondi selezionano i fondi in cui investono in base alle loro performance comparate su un lungo periodo, alle loro zone d'investimento e alla qualità dei loro gestori.

#### Fondo di Garanzia

Indica il Fondo di Garanzia per i Risparmiatori e gli Investitori istituito dal D. Lgs. 179/2007, destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del TUF.

#### Fondo di investimento SICAV

Un fondo di investimento è una società o un patrimonio indiviso ed organizzato, che raccoglie fondi presso un certo numero di investitori allo scopo di investirli in diversi attivi secondo il principio della ripartizione dei rischi e allo scopo di far partecipare questi investitori ai risultati della gestione di questi attivi.

#### Fondo indicizzato

Si tratta di un fondo la cui strategia consiste nel replicare uno o diversi indici borsistici.

#### Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Indica il sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000,00). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di

liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta prorogabile dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.

#### **Fondo Nazionale di Garanzia**

Indica il fondo istituito a tutela degli investitori dall'Art. 15 della legge n. 1/1991. Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del Servizio Accessorio di custodia e amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi.

### **G**

#### **Gestore o Amministratore**

Persona o società che assume la gestione effettiva di un fondo (FCI, SICAV) o di un patrimonio in senso lato.

#### **Giornata Operativa**

Indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento (come di seguito definite) sul sistema interbancario.

### **I**

#### **Identificativo Unico**

Indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un'Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento.

#### **Informazioni e Condizioni Obbligatorie**

Indica le informazioni e le condizioni relative ai singoli Servizi di Pagamento che sono fornite al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca.

#### **Internalizzatore Sistemico**

Indica un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione, ponendosi in contropartita diretta.

#### **ISC o Indicatore Sintetico di Costo**

Indica l'indicatore che offre una sintetica misura del costo totale di un'operazione di finanziamento (interessi + spese e oneri accessori).

### **L**

#### **Legge Assegni**

Indica il RD. 21 dicembre 1933, n. 1736 e sue successive modificazioni.

#### **Legge Cambiaria**

Indica RD. 14 dicembre 1933, n. 1669 e sue successive modificazioni.

### **Liquidità**

Possibilità per un investitore di poter vendere gli strumenti finanziari che detiene in qualsiasi momento e ad un determinato valore di mercato.

#### **Liquidity Provider**

Indica intermediari ed emittenti che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti.

#### **London interbank offered rate o L.I.B.O.R.**

Il LIBOR designa, per una determinata valuta e periodo di interessi, un tasso calcolato in base alla media dei tassi a cui talune banche di primo livello a Londra, selezionate dalla British Bankers' Association, si concedono mutualmente crediti non garantiti a breve termine.

### **M**

#### **Mercati emergenti**

Questo termine designa i mercati dei paesi il cui PIL per abitante è inferiore a quello dei paesi sviluppati, ma che conoscono una rapida crescita economica ed il cui tenore di vita nonché le strutture economiche, convergono verso quelli dei paesi sviluppati.

#### **Mercato Regolamentato**

Indica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-ter), TUF, un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

#### **Micro-Impresa**

Indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall'Art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'Art. 84, lettera b) della Direttiva 2007/64/CE.

#### **MiFID**

Indica la Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

#### **Minusvalenza (su titolo)**

È la perdita risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita di un titolo e il suo prezzo di acquisto o di sottoscrizione.

#### **Modulo di apertura rapporti**

Indica il modulo che il Cliente compila e firma per accettare la proposta della Banca.

#### **Moneta Elettronica**

Ha il significato indicato dall'Art. 1, comma 2, lett. h-ter, TUB o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.

## N

### NFC (Near Field Communication)

Indica la tecnologia che fornisce connettività wireless a corto raggio e che consente funzioni di pagamento “in prossimità” tramite l’interazione elettromagnetica di un Device appositamente configurato con i POS abilitati, secondo le specifiche di funzionamento definite dai diversi circuiti di pagamento.

### Nickname

Indica il codice alfanumerico scelto dal Cliente per l’accesso al Servizio di eBanking in luogo del Codice Cliente, ovvero congiuntamente ad esso.

### Nota informativa, prospetto, condizioni generali

Termini impiegati, in funzione della natura dei prodotti, per designare documenti informativi consegnati all’investitore o al risparmiatore.

## O

### Obbligazioni

Titolo di credito emesso dagli Stati, dalle collettività o dalle aziende che cercano di finanziarsi direttamente sui mercati finanziari. Le obbligazioni sono remunerate tramite degli interessi, definiti anche «cedole». Il tasso può essere fisso o variabile. Sul lungo termine, il rendimento dell’investimento in obbligazioni è, normalmente, più basso di quello in azioni, poiché il rischio dell’investitore è minimo e la remunerazione è definita contrattualmente. Inoltre, le obbligazioni emesse da alcuni Stati (OAT per lo Stato francese, OLO per lo Stato belga, BUND per lo Stato tedesco) vengono considerate (praticamente) senza rischio.

### Obbligazioni perpetue

Queste obbligazioni non hanno data di scadenza. In teoria perciò, l’importo investito non viene mai rimborsato al prestatore. In pratica, l’emittente si riserva il diritto, in occasione di una o diverse scadenze determinate, di rimborsare l’obbligazione emessa.

La cedola di un’obbligazione perpetua può essere fissa o variabile. Questa cedola è più elevata rispetto alla cedola di un’obbligazione a scadenza fissa.

In cambio di questo vantaggio, il rischio per il prestatore è più elevato.

Così, l’emittente si riserva la facoltà di rinviare o di non procedere al pagamento di una cedola in determinate circostanze. Le obbligazioni perpetue sono inoltre subordinate. Ciò significa che, in caso di liquidazione dell’emittente, i titolari di obbligazioni perpetue saranno rimborsati solo dopo i portatori di obbligazioni classiche. Infine, se il portatore decide di vendere l’obbligazione perpetua, rischia che gli si offra un prezzo inferiore all’importo del suo investimento.

### OICR

Indica gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le SICAV.

### Operazione di Pagamento

Indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite della Banca.

### Operazione di Pagamento Attiva

Indica l’Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Pagatore quale, ad esempio: (i) bonifico; (ii) bonifico STC (SEPA Credit Transfer); (iii) giroconto (trasferimento di fondi tra conti intestati alla medesima persona ed entrambi intrattenuti presso la stessa banca); (iv) M.AV (Incasso Mediante Avviso); (v) RI.BA. (Ricevuta Bancaria); (vi) bollettino bancario; (vii) disposizione di pagamento ripetitiva.

### Operazione di Pagamento Passiva

Indica l’Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Beneficiario o da un terzo beneficiario delle stesse o per il suo tramite quale, ad esempio: (i) RID, e (ii) SEPA Direct Debit (SDD).

### Opzione

Un’opzione è un contratto che conferisce il diritto – e non l’obbligo – all’acquirente, mediante il pagamento di un premio, di acquistare (opzione d’acquisto – call) o di vendere (opzione di vendita – put) un determinato attivo finanziario, ad un determinato prezzo e ad una determinata scadenza (o per una durata determinata). Il venditore dell’opzione si impegna, in caso di esercizio dell’opzione, a vendere (opzione d’acquisto) o, a seconda dei casi, ad acquistare (opzione di vendita) quest’attivo alle condizioni convenute.

### Orario Limite

Indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali la Banca può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto. Ordine di Pagamento indica l’istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento.

### Organismo di investimento collettivo (OIC)

Un OIC può assumere la forma di Fondo comune di investimento (FCI) o di Società di investimento a capitale variabile (SICAV). Questi strumenti consentono al sottoscrittore di diversificare i suoi rischi detenendo indirettamente un portafoglio di attivi (azioni, obbligazioni o altro) in comune con diversi, o addirittura molti altri, investitori.

### Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Gli OICVM si definiscono come degli OIC regolamentati la cui attività consiste nell’investire sui mercati il risparmio raccolto presso il pubblico. I criteri secondo cui questi organismi possono investire sono definiti da una direttiva europea, trasposta nel diritto italiano. Quest’armonizzazione delle regole che regolano gli OICVM consente loro di essere liberamente commerciabili nello Spazio economico europeo (costituito dagli Stati membri dell’Unione europea, oltre all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia). I vincoli posti agli investimenti hanno lo scopo di garantire la protezione degli investitori.

### OTC (Over-the-counter)

Designa il mercato OTC all’interno del quale le transazioni vengono concluse direttamente tra il venditore e l’acquirente. Si contrappone ad un mercato organizzato in cui la controparte delle transazioni è il mercato stesso.

## P

### Pagamento mediante Avviso o M.A.V.

Indica un Servizio di Pagamento con cui un soggetto incarica la Banca di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro

soggetto. La Banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali.

#### **Performance**

Guadagno o perdita misurati in un determinato periodo su uno strumento finanziario. Calcolata in percentuale, tiene conto di due elementi: l'evoluzione del capitale e il reddito.

#### **Plusvalenza (su titolo)**

Guadagno risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita (meno le commissioni di uscita, se applicabili) di uno strumento finanziario (un'azione, ad esempio) e il suo prezzo d'acquisto o di sottoscrizione (più le commissioni d'entrata, se applicabili).

#### **Portafoglio**

Insieme di strumenti finanziari, contanti o altri attivi detenuti da una persona.

#### **POS (Point of Sale)**

Indica il terminale collocato presso gli Esercenti, per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con le carte di credito, debito e prepagate.

#### **Premio (warrant – opzione)**

Il premio (premio o corso del warrant o dell'opzione) è il prezzo al quale si acquista il warrant o l'opzione.

L'importo del premio è calcolato a partire da un modello di valutazione che tiene conto di diversi parametri (tempo, volatilità, prezzo d'esercizio o strike, corso del sottostante).

#### **Prestatore di Servizi di Pagamento**

Indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca.

#### **Prezzo d'esercizio (Strike price)**

Prezzo al quale sarà possibile acquistare (call) o vendere (put) il sottostante (un'azione, un indice...) in caso di esercizio di una opzione.

#### **Prodotti di Gruppo**

Indica i Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento: (i) emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca; (ii) emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/ distribuiti dalla Banca; (iii) emessi/prestati da terzi in via esclusiva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla stessa Banca.

#### **Prodotti di Terzi in Collocamento**

Indica i Prodotti di Terzi che sono oggetto di convenzione di collocamento/distribuzione fra la Banca e le relative Società che emettono/prestano il prodotto/servizio.

#### **Prodotti di Terzi**

Indica i Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Gruppo e dai Prodotti di Terzi in Collocamento.

#### **Prodotto derivato**

Un prodotto derivato è un prodotto il cui valore «deriva» da un attivo sottostante che può essere uno strumento finanziario, un prodotto di base, un prezzo di mercato, come un indice, un tasso di interesse o di cambio, o un rischio di credito. Si

tratta di strumenti con un grado di liquidità abbastanza elevato che consentono di prendere posizioni di copertura in funzione della volatilità del sottostante. Sono quotati in valore di mercato e hanno caratteristiche differenti in funzione dell'ente di compensazione incaricato di sorvegliare la sicurezza delle transazioni.

#### **Prodotto Finanziario**

Indica, ai sensi dell'Art. I, comma I, lett. u), TUF, uno Strumento Finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituisce Prodotto Finanziario un deposito bancario o postale non rappresentato da Strumenti Finanziari.

#### **Profilatura**

Indica l'attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie alla Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento, alla Valutazione di Adeguatezza ed alla Valutazione di Appropriatezza.

#### **Promotore Finanziario**

Indica la persona fisica iscritta all'albo di cui all'art. 31, comma 4, TUF, e che esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario della Banca.

#### **Proposta**

Indica la proposta di adesione ai Servizi che è formulata dalla Banca ed è composta da: (i) Modulo di apertura rapporti; (ii) Fascicolo Contrattuale (materialmente allegato al predetto Modulo); (iii) Foglio/i Informativo/i relativo/i al/ai Servizio/i Bancario/i offerto al Cliente; (iv) Documento di Sintesi.

#### **PSD**

Indica la Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell'Unione Europea. Le disposizioni della PSD sono state attuate con D. Lgs. n. II, del 27 gennaio 2010.

#### **Put (abbreviazione di «put option»)**

Opzione di vendita negoziabile che può essere acquistata o venduta. L'acquisto put corrisponde ad una previsione di ribasso del corso del sottostante: l'investitore paga oggi un premio che gli darà diritto di vendere il supporto al corso definito nel contratto (prezzo d'esercizio). Quest'ultimo si premunisce così, contro il ribasso del sottostante. La vendita di put corrisponde invece ad un'anticipazione neutra, o addirittura rialzata: quando il corso del sottostante aumenta, l'acquirente di put non avrà interesse ad esercitare la sua opzione e il venditore sarà liberato dal suo obbligo, guadagnando così il valore del premio.

#### **Q**

#### **QI Agreement**

Indica l'accordo stipulato tra l'autorità fiscale americana (IRS - Internal Revenue Service) e un intermediario estero, che opera sul mercato statunitense. Attraverso tale accordo l'intermediario assume l'obbligo di operare, sotto la propria responsabilità, le ritenute convenzionali più favorevoli ai soggetti sottoscrittori non residenti in USA, garantendo a questi ultimi l'anonimato. L'intermediario si impegna a rispettare determinati obblighi, concernenti principalmente l'individuazione ed identificazione con la modulistica/documentazione prevista dei beneficiari effettivi del reddito di fonte USA e le categorie di reddito da questi percepiti e rimane soggetto al potere di controllo da parte dell'autorità fiscale americana, attraverso verifiche condotte direttamente sull'intermediario da ispettori individuati nell'ambito dell'accordo stesso.



## R

### Rapporti Interbancari Diretti o R.I.D.

Indica un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l'importo indicato nel R.I.D. sul Conto Corrente del debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della Repubblica italiana.

### RAV (Ruoli Mediante Avviso)

Indica un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari incaricati alla riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali, ecc.

### Reclamo

Indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) alla Banca un comportamento o un'omissione della stessa. Regolamento Congiunto indica il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato con Provvedimento del 29.10.2007 dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

### Reportable Payments

Indica il reddito di capitale di fonte statunitense.

### Rete Distributiva

Indica la rete di vendita della Banca composta dai Promotori Finanziari e dai dipendenti incaricati dalla stessa Banca alla commercializzazione dei Prodotti Finanziari e/o alla prestazione dei Servizi.

## RI

Indica il Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190/2007.

### Ricevuta Bancaria o RI.BA.

Indica un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario deposita presso la banca assuntrice un Ordine di Pagamento all'incasso per ottenere l'accredito di una somma sul proprio Conto Corrente. La Banca trasmette l'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA. alla banca domiciliataria della RI.BA (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore.

### Rimborso

Operazione tramite la quale il sottoscrittore vende le sue azioni o le sue quote di OIC, o in generale, del fondo, in base al Valore Netto d'Inventario, decurtato, all'occorrenza, di spese e/o commissioni.

## S

### SEPA

Indica la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), cioè l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA.

### SEPA Credit Transfer o SCT

Indica un Servizio di Pagamento attraverso cui il Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un beneficiario. Il SEPA Credit Transfer è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook. Il SEPA Credit Transfer può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.

### SEPA Direct Debit o SDD

Indica un Servizio di Pagamento simile al R.I.D., con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l'importo (in euro) indicato nell'SDD sul Conto Corrente del Debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della SEPA - Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) - cioè l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA. L'SDD è utilizzabile dal Cliente della Banca a condizione che quest'ultima e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Direct Debit Scheme Rulebook.

### Servizi

Indica tutti congiuntamente i Servizi di Investimento, i Servizi Accessori e i Servizi Bancari, così come regolati nel Contratto.

### Servizi Accessori

Indica, ai sensi dell'art. 1, comma 6, TUF:

- a) la custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari e relativi servizi connessi;
- b) la locazione di cassette di sicurezza;
- c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a Strumenti Finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria; e
- d) di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di Strumenti Finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
- g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di Servizi e Attività di Investimento;
- g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di Servizi e Attività di Investimento o Accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

### Servizi Bancari

Indica congiuntamente: (i) il Servizio di Conto Corrente; (ii) il Servizio di Deposito a custodia e amministrazione; (iii) il Servizio di Affidamento in Conto Corrente; (iv) i Servizi di Pagamento. I Servizi Bancari sono regolati nella Sezione B delle Condizioni Generali.

### Servizi di Investimento

Indica congiuntamente: (i) Servizio di Consulenza; (ii) Servizio di Negoziazione per conto proprio, di Esecuzione, di Ricezione e Trasmissione di ordini; (iii) Servizio di Collocamento. I Servizi di Investimento sono regolati nella Sezione C del Fascicolo Contrattuale.

### Servizio di Collocamento

Indica il Servizio di Investimento di collocamento con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente ed ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente degli Strumenti Finanziari, dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, protempore offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture. Il Servizio di Collocamento è regolato nella Sezione C delle Condizioni Generali facenti parte del Fascicolo Contrattuale.

### Servizio di Consulenza

Indica il Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti, e consiste nel fornire al Cliente consigli di investimento e raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni di investimento relative ad un determinato Strumento Finanziario e/o Servizio di Investimento. Il Servizio di Consulenza è regolato nella Sezione C delle Condizioni Generali facenti parte del Fascicolo Contrattuale.

### Servizio di Deposito Titoli

Indica il Servizio in base al quale la Banca custodisce i titoli cartacei, mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole e provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli o Strumenti Finanziari immessi nel Deposito Titoli intestato al depositario. Il Servizio di Deposito Titoli è regolato nella Sezione B delle Condizioni Generali facenti parte del Fascicolo Contrattuale.

### Servizio di Negoziazione per conto proprio, di Esecuzione, di Ricezione e Trasmissione degli ordini

Indica congiuntamente i Servizi di Investimento che consistono in: (i) attività di acquisto e vendita di Strumenti Finanziari, in contropartita diretta ed in relazione a ordini di Clienti, nonché l'attività di market maker come prevista dall'Art. 1, comma 5-ter, del TUF; (ii) la esecuzione degli ordini dei Clienti; (iii) la ricezione e la trasmissione di ordini dei Clienti, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). Tali Servizi di Investimento sono regolati nella Sezione C delle Condizioni Generali facenti parte del Fascicolo Contrattuale.

### Servizio di Pagamento

Indica le seguenti attività:

- 1) Servizi che permettono di depositare il contante su un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un Conto di Pagamento;
- 2) Servizi che permettono prelievi in contante da un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un Conto di Pagamento;

- 3) esecuzione di Ordini di Pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un Conto di Pagamento presso il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'utilizzatore o presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento:
  - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
  - esecuzione di Operazioni di Pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
  - esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti;
- 4) esecuzione di Operazioni di Pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di Servizi di Pagamento:
  - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
  - esecuzione di Operazioni di Pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
  - esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti;
- 5) emissione e/o acquisizione di Strumenti di Pagamento;
- 6) rimessa di denaro;
- 7) esecuzione di Operazioni di Pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'Operazione di Pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di Servizi di Pagamento e il fornitore di beni e servizi;
- 8) emissione di Moneta Elettronica.

### SICAV

Società di investimento a capitale variabile, con personalità giuridica. Le SICAV sono società il cui obiettivo è gestire collettivamente dei portafogli di strumenti finanziari per conto di determinati sottoscrittori. Alcune SICAV possono investire su mercati derivati. Il loro capitale è diviso in un certo numero di azioni o quote, variabile in funzione delle sottoscrizioni o dei riacquisti. Ogni azione o quota ha un valore patrimoniale netto (chiamato anche Valore Netto d'Inventario o NAV) calcolato su base regolare (giornaliera, settimanale, mensile), che consente così ad ogni sottoscrittore di conoscere l'importo aggiornato del suo investimento (numero di azioni detenute moltiplicato per il NAV).

### Sistema Multilaterale di Negoziazione o MTF

Indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 5-opties, del TUF, un sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

### Soggetto Rilevante

Indica, ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. p), Regolamento Congiunto, il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) componenti degli organi aziendali della Banca, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della Banca o Promotori Finanziari; (ii) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca.

### Sottostante o Attivo sottostante

Ogni attivo che influenza l'evoluzione della performance dello strumento finanziario di cui l'investitore è titolare. Può trattarsi di un indice, di un'azione, di un insieme di azioni, di un'obbligazione, di un tasso di interesse o di una valuta.

### Strategia

Indica la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini utilizzata dalla Banca.

### Strike

Vedi Prezzo d'esercizio

### Strumenti del mercato monetario

Questo termine comprende le categorie di strumenti abitualmente negoziati sul mercato monetario, quali i buoni del tesoro, i certificati di deposito e i titoli di credito.

### Strumento di Pagamento

Indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.

### Strumento Finanziario

Indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, TUF, uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'in-

teresse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

### Strumento finanziario

Il termine strumento finanziario include le seguenti categorie: i titoli mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di organismi di investimento collettivo, gli strumenti derivati che servono al trasferimento del rischio di credito, i contratti di opzione, i contratti a termine, i contratti di scambio, gli accordi di tassi futuri e tutti gli altri contratti derivati relativi a titoli mobiliari, monete, tassi di interesse o rendimenti o altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolate tramite una consegna fisica o in contanti. Include anche alcuni contratti relativi alle materie prime.

### Strumento Finanziario Illiquido

Indica uno strumento finanziario che determina per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

### Strumento Finanziario Liquido

Indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi.

### Supporto Duraturo

Indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

### T

#### Tecniche di Comunicazione a Distanza

Indica le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato.

#### Tempi di blocco

Periodo durante il quale l'investitore deve obbligatoriamente lasciare il proprio capitale nel fondo in cui l'ha investito.

#### Tracker (o fondo Tracker)

I tracker, molto simili ai fondi indicizzati, si distinguono da essi per diversi elementi: l'acquisto o la vendita di un tracker non genera diritti di entrata o di uscita; le sue spese di gestione

---

sono spesso più basse ed è negoziabile all'acquisto o alla vendita in tempo reale nel corso della giornata. In compenso però, poiché cerca di riprodurre la performance di un indice il più fedelmente possibile, il tracker non potrà presentare performance superiori a quelle del suo indice di riferimento.

#### **TUB**

Indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - e le sue successive modifiche e integrazioni.

#### **TUF**

Indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e le sue successive modifiche e integrazioni.

### **U**

#### **Unione Europea**

Indica l'insieme degli Stati membri che attualmente aderiscono all'Unione Europea nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo aderirvi.

#### **US Person**

Indica i soggetti considerati fiscalmente residenti negli Stati Uniti secondo quanto previsto dalla legislazione statunitense.

### **V**

#### **Valori mobiliari**

Si tratta delle categorie di titoli negoziabili sul mercato dei capitali, come le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, le obbligazioni e gli altri titoli di credito e qualsiasi altro titolo che dia diritto ad acquistare o vendere tali titoli o che dia luogo ad un pagamento in contanti, fissato in riferimento a titoli mobiliari, ad una moneta, ad un tasso di interesse o rendimento, alle materie prime o ad altri indici o misure.

#### **Valore Netto d'Inventario o NAV**

Valore ottenuto dividendo l'attivo netto di un OIC per il numero di quote (FCI) o di azioni (SICAV) in circolazione. Il NAV funge da base per il calcolo del prezzo di sottoscrizione (NAV più diritti di entrata) e di riacquisto (NAV meno diritti di uscita) dell'OIC/fondo. La periodicità di calcolo del NAV varia a seconda degli OIC/fondo e delle loro dimensioni.

#### **Valutazione di Adeguatezza**

Indica il giudizio - disciplinato dall'Art. 40, RI - attraverso il quale la Banca, nella prestazione del Servizio di Consulenza ovvero, quando prestati congiuntamente al Servizio di Consulenza, degli altri Servizi di Investimento, deve verificare che:

- a) l'operazione o il servizio di investimento consigliato corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente;
- b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'operazione o al servizio di investimento consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio di investimento consigliati.

#### **Valutazione di Appropriatezza**

Indica il giudizio - disciplinato dall'Art. 42, RI - attraverso il quale la Banca, nella prestazione, anche congiunta, dei Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza, deve verificare, rispetto alle operazioni disposte dal Cliente, che il medesimo Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo Strumento Finanziario richiesto comporta.

#### **Vendita allo scoperto**

La vendita allo scoperto consiste nel vendere a termine un attivo che non si detiene il giorno in cui viene conclusa questa vendita.

### **W**

#### **Warrant**

Un warrant è uno strumento finanziario emesso da uno istituto di credito che conferisce al suo detentore il diritto di acquistare (call warrant) o di vendere (put warrant) un determinato attivo finanziario (chiamato attivo sottostante: azione, indice, obbligazione, valuta) ad un prezzo definito (chiamato prezzo d'esercizio o strike price) in una determinata data (chiamata data di scadenza).

# SEZIONE A1: INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI

## 1. DOCUMENTO INFORMATIVO SU CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), ITALY BRANCH, SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI, SUI SISTEMI DI INDENNIZZO E GARANZIA (redatto ai sensi del Regolamento Consob 16190/07) PREMESSA

La Direttiva MiFID e le relative misure di attuazione emanate dalla Commissione europea hanno profondamente innovato il quadro normativo relativo ai mercati degli strumenti finanziari con l'obiettivo sia di assicurare agli investitori un elevato livello di protezione sia di consentire alle imprese la libera prestazione di servizi di investimento nell'area comunitaria.

In particolare, la MiFID tende ad armonizzare nei singoli stati membri i requisiti di autorizzazione e le norme di comportamento che gli intermediari devono adottare nell'erogazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del TUF. In tale contesto, ai sensi del RI, nella presente sezione si intende fornire all'investitore talune utili informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento dalla stessa offerti.

In particolare, la presente sezione consente al Cliente di prendere conoscenza di importanti informazioni in merito a:

- alla Banca ed i relativi servizi offerti;
- modalità di comunicazione tra la Banca e i Clienti;
- modalità di classificazione della clientela;
- salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- natura e rischi dei strumenti finanziari;
- costi e oneri connessi alla prestazione dei Servizi di Investimento della Banca;
- incentivi prestati o ricevuti in relazione dei Servizi di Investimento della Banca;
- policy in tema di gestione dei conflitti di interesse;
- policy in tema di trasmissione degli ordini su Strumenti Finanziari;
- policy in tema di esercizio dei diritti di voto.

La Banca, nella sua attività commerciale, utilizza il marchio "CA Indosuez Wealth Management", marchio appartenente al Gruppo Crédit Agricole.

## LINGUE NELLE QUALI IL CLIENTE PUÒ COMUNICARE CON LA BANCA

Il Contratto per la prestazione di Servizi di Investimento è redatto in lingua italiana, che verrà parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente e la Banca. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti tra Banca e Cliente che nella redazione della documentazione è l'italiano. Il Cliente comunica con la Banca in lingua italiana.

## METODI DI COMUNICAZIONE TRA IL CLIENTE E LA BANCA

Le comunicazioni tra il Cliente e la Banca, ivi comprese le istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni e l'invio e la ricezione di ordini, devono essere effettuate per iscritto e trasmesse alla sede legale della Banca all'indirizzo sopra riportato, anche per il tramite dei Promotori Finanziari della Banca.

## AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA E AUTORITÀ COMPETENTE

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, con sede in Milano, Piazza Cavour n. 2, P.I. n. 08750520960, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 97468780156, succursale di CA Indosuez Wealth (Europe), società anonima di diritto lussemburghese iscritta presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo con il n. B 91.986, con sede legale al n. 39, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo è autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ed alla prestazione dei Servizi di Investimento di: esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, ai sensi della normativa vigente. Oltre ai predetti servizi, la Banca ha la facoltà di svolgere anche i Servizi Accessori, come definiti nel TUF. La Banca è iscritta al n. 5763 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ed appartiene al Gruppo Crédit Agricole. La Banca è soggetta alla vigilanza, ciascuna per le materie di propria competenza, della Banca d'Italia e della Consob. Il recapito della Banca d'Italia, Sede Centrale, è via Nazionale 91, 00184 Roma Il recapito della Consob, Sede Centrale, è via G.B. Martini 3, 00198 Roma.

## CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO

La Banca offre al Cliente servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

La Banca svolge altresì i servizi di Collocamento, di ricezione e trasmissione di ordini nonché di esecuzione degli ordini ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. Lgs. 58/1998.

I Servizi di Investimento prestati dalla Banca hanno ad oggetto: i) i Prodotti Finanziari e i Servizi di Investimento emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca; ii) quelli emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/distribuiti dalla Banca; iii) quelli emessi/prestati da terzi in via esclusiva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla Banca (i prodotti di cui ai punti "i)", "ii)" e "iii)" che precedono sono indicati anche semplicemente come "Prodotti di Gruppo"); iv) quelli diversi da quelli individuati in precedenza e per i quali sono in essere accordi di distribuzione/ collocamento (Prodotti di Terzi in Collocamento); v) nonché, quelli emessi/prestati da emittenti/intermediari diversi da quelli individuati in precedenza.

## CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La Banca propone al Cliente un servizio di consulenza in materia di investimenti, le cui modalità saranno, se del caso, definite in apposito contratto. Poiché il ruolo della Banca si limita alla consulenza nell'ambito di una strategia di investimento concordata, il Cliente prende autonomamente le decisioni ritenute opportune per la gestione dei propri beni e conseguentemente impartisce istruzioni alla Banca. La Banca, nella prestazione del servizio di consulenza, assume una obbligazione di mezzi e non di risultato.

Quando la Banca non svolge il servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti, salvo quanto previsto dalla legge, dal Regolamento Intermediari nonché dalle disposizioni contrattuali che regolano il servizio in questione, la Banca non avrà alcun obbligo di monitorare il portafoglio del Cliente, né avrà alcun dovere di informazione in merito all'eventuale

riduzione di valore che quest'ultimo potrebbe subire a causa dell'evoluzione dei mercati o della natura degli strumenti finanziari o degli altri attivi che lo compongono.

#### SERVIZI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

La Banca propone al Cliente il servizio di gestione individuale di portafogli, la cui caratteristica è il conferimento da parte dell'investitore di un patrimonio per l'investimento del quale è attribuito mandato alla Banca, che lo esercita con le modalità e limiti previsti nel contratto stipulato tra le parti e dalla vigente normativa.

Al momento della sottoscrizione di detto contratto, il Cliente sceglie una Linea di Gestione tra quelle proposte dalla Banca, nella quale sono determinate le caratteristiche specifiche della gestione oggetto del servizio che dovrà essere prestato dalla Banca ai sensi del medesimo contratto.

Le percentuali di investimento in strumenti finanziari indicate nella Linea di Gestione possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o di operazioni derivanti da scelte di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, cambi linea di investimento, ecc.).

Il patrimonio conferito in gestione è costituito dagli strumenti finanziari - con tutti i diritti, proventi e frutti comunque maturati - e dagli importi liquidi apportati inizialmente e nel perdurare del rapporto contrattuale a valere sui conti accesi dal Cliente presso la Banca, ovvero rivenienti dalle operazioni di investimento e disinvestimento derivanti dall'attività di gestione.

Il patrimonio conferito in gestione dall'Investitore costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri investitori. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

Gli importi liquidi sono depositati nello specifico conto corrente bancario acceso dal Cliente presso la Banca. Qualora il Patrimonio sia formato in tutto o in parte in strumenti finanziari, questi sono depositati dal Cliente in un conto di deposito strumenti finanziari acceso dal Cliente presso la Banca. Il patrimonio in gestione potrà essere in ogni momento incrementato dal Cliente con ulteriori apporti.

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca effettuerà la valutazione attenendosi alle disposizioni in materia di valutazione dell'adeguatezza contenute nel Regolamento Consob n. 16190/2007. La Banca si astiene quindi dall'effettuare per conto del Cliente operazioni non adeguate rispetto alle caratteristiche dello stesso, tenendo conto, della profilatura di quest'ultimo, che verrà informato di tale circostanza.

#### INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI (RINVIO).

La Banca, salvo eventuali specifiche limitazioni contenute nella Linea di Gestione, è autorizzata a delegare, in tutto o in parte (ad esempio per categorie di strumenti finanziari o per settori merceologici degli stessi), la gestione del patrimonio del Cliente a soggetti terzi debitamente autorizzati. Nel caso in cui la Banca si avvalga di tale facoltà di delega, darà comunicazione al Cliente delle generalità del delegato, dell'oggetto della delega nonché di ogni altro dettaglio rilevante contenuto nella delega stessa. La delega, in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione della responsabilità della Banca quale delegante, anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

Per quanto riguarda

1. (i) la descrizione del parametro significativo di riferimento al quale verrà comparato il rendimento di gestione del portafoglio del Cliente;
2. (ii) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
3. (iii) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità,

si rinvia all'allegato relativo alle Linee di investimento di cui al contratto consegnato al Cliente.

#### a) Criteri di valutazione degli strumenti finanziari

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata giornalmente secondo i seguenti criteri:

- per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo di riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui al successivo punto;
- per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui al punto precedente o per gli strumenti finanziari illiquidi o i prodotti complessi, il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.), la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- per i titoli negoziati sui mercati di cui al primo punto del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

## b) Rendiconto

La Banca invia, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal termine del periodo di riferimento, il rendiconto con cadenza trimestrale o semestrale, a seconda della scelta comunicata dal Cliente. Il rendiconto è riferito all'ultimo giorno lavorativo del trimestre/semestre di riferimento.

Il Cliente può richiedere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite volta per volta; in tale ipotesi il rendiconto periodico è inviato con cadenza annuale, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal termine dell'anno di riferimento.

Il rendiconto periodico predisposto dalla Banca contiene almeno le informazioni previste dal Regolamento Consob.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato in tutte le sue parti dall'Investitore in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data del rendiconto stesso.

## c) Commissioni e spese ed oneri fiscali

La Banca ha diritto di percepire dal Cliente, a fronte dell'attività di gestione posta in essere, le commissioni indicate e calcolate secondo le modalità previste nel contratto, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito della propria attività gestoria, ivi comprese quelle costituite da commissioni di negoziazione nella misura in cui le stesse siano reclamate da parte degli intermediari dei quali la Banca si avvale. Restano a carico dell'Investitore gli oneri fiscali derivanti dal contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico, nonché quelli connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel portafoglio gestito, indicati nel contratto.

Il pagamento di quanto dovuto avverrà a mezzo addebito sul conto di gestione con la periodicità indicata nel contratto.

## COLLOCAMENTO

Per "Collocamento" si intende il servizio di investimento con cui la Banca offre, promuove e/o distribuisce al Cliente strumenti finanziari di terzi (compresi gli OICR) ovvero, se previsto da specifici accordi stipulati per iscritto con il Cliente, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (come definiti dall'art. 1, co. 1, lett. w-bis) del D. Lgs. 58/1998). Per "OICR" si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 58/1998.

Nella prestazione del Servizio di Collocamento di Strumenti Finanziari, la Banca si attiene alle regole concordate con le "Società Prodotto" in virtù di apposite convenzioni, il tutto anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto della normativa di riferimento.

Il Servizio di Collocamento ha natura di rapporto continuativo e pertanto il Contratto disciplina, nel rispetto della normativa di riferimento, la prestazione delle attività di promozione e acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari nonché le attività di assistenza successiva, fornite dalla Banca al Cliente.

Qualora la natura o la funzione degli strumenti finanziari acquistati e/o sottoscritti dal Cliente richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva al loro collocamento, la Banca provvede, nel rispetto del Contratto e della normativa di riferimento, a:

- fornire al Cliente ogni informazione utile in relazione ad eventuali richieste o esigenze connesse agli strumenti finanziari;
- ricevere dal Cliente disposizioni relative agli strumenti finanziari curandone la trasmissione alle Società Prodotto, dopo avere compiuto le valutazioni di adeguatezza/appropriatezza;

- illustrare al Cliente l'andamento del suo portafoglio e degli strumenti finanziari acquistati/sottoscritti, anche mediante apposita reportistica;

- illustrare al Cliente eventuali nuove opportunità di investimento adeguate al profilo di rischio del Cliente stesso, anche in connessione agli strumenti finanziari già acquistati o sottoscritti.

IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, L'UNICA FORMA DI REMUNERAZIONE PER LA BANCA CONSISTE NELLA RETROCESSIONE, DA PARTE DELLE SOCIETÀ PRODOTTO, DI IMPORTI (I.E. "INCENTIVI") NELLA MISURA CONVENUTA SULLA BASE DELLE CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO CONCLUSE.

A riguardo si evidenzia che la corresponsione dei suddetti importi alla Banca è giustificato dal fatto che l'attività di post vendita posta in essere dalla Banca risulta finalizzata ad aumentare la qualità del servizio offerto al Cliente. Nello specifico, tale attività viene svolta provvedendo a:

- aggiornare il cliente sull'andamento dei prodotti sottoscritti;
- illustrare i contenuti delle rendicontazioni ufficiali inviate alla clientela;
- assistere il cliente nel tempo nella volontà di effettuare versamenti aggiuntivi, concambi, rimborsi, ecc.;
- aggiornare il cliente su eventuali cambiamenti normativi e fornire eventuali aggiornamenti della documentazione obbligatoria per la distribuzione.

Gli oneri e le spese addebitate dalle Società Prodotto sono ad esclusivo carico del Cliente, come previsto nei documenti di offerta relativi agli strumenti finanziari acquistati/sottoscritti.

Come previsto dall'art. 52 del Regolamento Intermediari, la Banca, su richiesta del Cliente, comunicherà ulteriori dettagli in relazione a quanto precede.

In particolar modo, in materia di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari, la Banca, quando previsto dalla normativa di riferimento, mette a disposizione del Cliente tutte le informazioni disponibili sugli strumenti finanziari collocati al fine di consentirgli una piena comprensione delle caratteristiche e dei rischi associati a ciascun strumento finanziario.

## RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI – ESECUZIONE ORDINI

La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso.

La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.

La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.

Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.

È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.

La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.

La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente -ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente- rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.

La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, minimizzando il rischio che ciò possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito.

La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca.

Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.

La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest'ultimo dell'impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell'anomalia riscontrata nell'ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.

## OPERATIVITÀ TRAMITE PROMOTORI FINANZIARI

Al fine della promozione, del collocamento di Strumenti Finanziari e della prestazione dei Servizi di Investimento, in luogo diverso dalla propria sede legale o dalle proprie dipendenze, la Banca si avvale di soggetti iscritti nell'Albo unico dei Promotori Finanziari di cui all'Art. 31, comma quarto, TUF.

## RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

La Banca invia al Cliente i rendiconti dell'attività svolta in relazione ai Servizi di Investimento disciplinati nel contratto le cui modalità e periodicità di rendicontazione sono esplicitati nell'ambito del Contratto in conformità agli Artt. da 53 e 56 del RI.

## TRATTAZIONE DEI RECLAMI

I reclami derivanti dalla prestazione di uno o più Attività e Servizi di Investimento regolati dal Contratto vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca per lettera raccomandata A/R indirizzandola a CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, Ufficio Reclami, Piazza Cavour 2, 20121 Milano o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [ca-indosuez@legalmail.it](mailto:ca-indosuez@legalmail.it).

La Banca (salvo ove non diversamente specificato dai singoli contratti) deve rispondere:

- entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto i servizi bancari;
- entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto i servizi di investimento e accessori.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dall'esito del proprio reclamo o che non abbia ricevuto risposta al reclamo entro il termine sopra indicato, prima di rivolgersi al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

### Il Cliente può:

A. se il contratto ha ad oggetto i servizi bancari, rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a. l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se il Correntista chiede una somma di denaro);
- b. senza limiti di importo, se il Cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- c. la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2008;
- d. non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Succursale, ferma restando la possibilità per il Correntista di presentare un nuovo reclamo alla Succursale, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- e. la controversia:
  - non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
  - non sia stata rimessa a decisione arbitrale;



- non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Succursale;
- non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente;

B. se il contratto ha ad oggetto servizi di investimento e accessori, rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Ombudsman Giuri Bancario) – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – che mette a disposizione il servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le parti qualunque sia il valore della controversia con l'intervento di un esperto indipendente (conciliatore), per chiudere in tempi brevi le controversie. Il Cliente, qualora rivesta la qualifica di Cliente al Dettaglio, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere con la Succursale, può rivolgersi alla Camera di conciliazione ed arbitrato definita dalla Consob con apposito Regolamento.

L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dal Cliente quando per la medesima controversia:

- non siano state avviate, anche su iniziativa della Succursale, altre procedure di conciliazione a cui il Cliente abbia aderito;
- sia stato presentato reclamo alla Succursale cui sia stata fornita espressa risposta, o sia decorso il termine entro cui la Succursale è tenuta a dare risposta al reclamo.

Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso Consob, può consultare il sito [www.camera-consob.it](http://www.camera-consob.it) oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.

## SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI

Ai sensi della legislazione lussemburghese, CA Indosuez Wealth (Europe) S.A. (di cui la Banca costituisce succursale) è membro dell'Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL), che assicura l'indennizzo dei depositanti e investitori presso gli enti creditizi di diritto lussemburghese.

L'AGDL garantisce ai depositanti, titolari di depositi in denaro, nei limiti e alle condizioni definite dal proprio statuto, il rimborso dei depositi fino a 100.000 (centomila) Euro.

L'AGDL tutela anche gli investitori, nei limiti e alle condizioni definite dal proprio statuto, garantendo loro il rimborso dei crediti provenienti da operazioni di investimento fino a 20.000 (ventimila) Euro.

## 2. INFORMATIVA CONCERNENTE LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

**Descrizione sintetica delle misure adottate dalla Banca che detiene Strumenti Finanziari o somme di denaro di Clienti, per assicurare la relativa tutela.**

Gli Strumenti Finanziari e la liquidità di un Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello di altri Clienti.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca né quello dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

La liquidità e gli Strumenti Finanziari conferiti in gestione, nonché la liquidità e gli Strumenti Finanziari di volta in volta derivanti dall'attività di gestione svolta dalla Banca per conto del Cliente ovvero messi a disposizione della Banca o rivenienti dalla prestazione dei servizi di negoziazione, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento sono depositati rispettivamente sul Conto Corrente e sul Deposito Titoli intestati al Cliente presso la Banca.

La Banca tiene apposite evidenze contabili dei depositi delle somme di denaro e degli Strumenti Finanziari effettuati dal Cliente di tempo in tempo e garantisce che ogni operazione che interessa il Deposito Titoli trovi contropartita nel Conto Corrente (ovvero nel "Conto Accessorio" denominato in valuta), ad eccezione del caso in cui il Cliente abbia disposto il ritiro o il trasferimento totale o parziale degli Strumenti Finanziari o della liquidità in portafoglio e ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui ciò sia imposto da caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (ad es., il deposito di margini). Tutte le consegne e i ritiri di Strumenti Finanziari a favore del Cliente, sono accreditate/addebitate nel Deposito Titoli di sua pertinenza. La provvista relativa alle operazioni disposte dalla Banca per conto del Cliente nella prestazione dei Servizi viene prelevata a valere sul Conto Corrente e sul Deposito Titoli. La Banca ha delegato a movimentare il Conto Corrente e il Deposito Titoli nell'ambito della prestazione dei Servizi.

Ulteriori informazioni relative alla tutela degli Strumenti Finanziari o delle somme di denaro dei clienti sono riportate nelle Sezioni A, B e C delle Condizioni Generali incluse nel Fascicolo Contrattuale.

## MISURE A TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI FONDI DELLA CLIENTELA

La liquidità e gli Strumenti Finanziari del Cliente sono depositati presso la Banca:

- in un Conto Corrente, disciplinato dalla sezione B delle Condizioni Generali incluse nel Fascicolo Contrattuale;
- in un apposito conto intestato al Cliente - denominato "Deposito Titoli", disciplinato dalla Sezione B del Fascicolo Contrattuale, acceso presso la Banca a nome del Cliente ad esclusivo servizio dei Servizi di Investimento di cui alla Sezione C delle Condizioni Generali incluse nel Fascicolo Contrattuale (ovvero dei servizi di Consulenza in materia di investimenti, Collocamento, Ricezione e Trasmissione di ordini, Esecuzione di Ordini,);

Conto corrente e Deposito Titoli, di seguito sono indicati congiuntamente come i "Conti".

Le somme inizialmente versate e gli Strumenti Finanziari depositati nei predetti Conti, così come quelli che il Cliente conferisca successivamente, sono utilizzati dalla Banca per l'espletamento degli incarichi ricevuti.

Con riguardo alla liquidità depositata nei suddetti Conti trova applicazione la norma sui depositi bancari di cui all'Art. 1834 Cod. Civ.: la liquidità, in qualsiasi divisa di denominazione sia depositata, diviene di proprietà della Banca, con l'obbligo in capo a quest'ultima di restituirla al Cliente a richiesta dello stesso.

Gli Strumenti Finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti

Finanziari dematerializzati. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente degli Strumenti Finanziari e dei fondi depositati presso di essa.

La Banca, in adempimento di quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di salvaguardare i diritti dei Clienti sugli Strumenti Finanziari e sui fondi di loro appartenenza, adotta le seguenti misure organizzative:

- a) conserva le registrazioni e mantiene i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un Cliente da quelle detenute per conto di altri Clienti e dalle attività di pertinenza della Banca stessa;
- b) conserva le registrazioni e mantiene i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli Strumenti Finanziari e con i fondi detenuti per conto dei Clienti;
- c) effettua con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- d) adotta le misure necessarie per garantire che gli eventuali Strumenti Finanziari della clientela sub-depositati presso terzi siano identificati separatamente dagli Strumenti Finanziari appartenenti alla Banca e dagli Strumenti Finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- e) introduce idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività della clientela, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

#### DIRITTI DI GARANZIA VANTATI DALLA BANCA

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.

#### SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA PRESSO TERZI

Nei termini consentiti dalle disposizioni di legge e dal Fascicolo Contrattuale, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli e strumenti finanziari (nel seguito, nel presente paragrafo: "titoli"), anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art.80 e seguenti del TUF e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente. Il soggetto presso il quale sono subdepositati i titoli italiani in via ordinaria è Monte Titoli S.p.A.; i titoli esteri sono in deposito presso la sede centrale della Banca, con facoltà per quest'ultima di subdeposito nei termini di seguito specificati.

Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a favore di terzi ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.

La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti

organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.

Qualora i predetti titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. In tali casi il subdeposito avviene su conti "omnibus", intestati alla Banca per conto di terzi, in cui sono immessi esclusivamente strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti e quindi senza specifica indicazione del nominativo del Cliente; i conti "omnibus" sono comunque sempre separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca.

Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie. Esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

Relativamente ai titoli subdepositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente nei limiti di legge.

#### 3. INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Secondo quanto previsto dalla normativa italiana, che recepisce la normativa comunitaria in materia di mercati di strumenti finanziari (MiFID), la Banca ha proceduto, sulla base delle informazioni disponibili, a classificare la propria clientela secondo le categorie previste da tale normativa.

Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla tutela dell'investitore.

Le categorie all'interno delle quali possono essere classificati i Clienti rispetto ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca e regolati in Contratto sono le seguenti:

**Cliente al Dettaglio "MiFID"** (che prevede il massimo grado di protezione previsto dalla normativa);

**Cliente Professionale "MiFID"** (che prevede un grado di protezione inferiore rispetto ai Clienti al dettaglio).

Al fine di assicurare il massimo livello di protezione possibile alla propria clientela, la Banca classifica il Cliente anche potenziale che faccia richiesta di aderire ai Servizi regolati dal Contratto, come Cliente al Dettaglio "MiFID"; fatto salvo quanto diversamente stabilito o richiesto dallo stesso cliente successivamente.

La normativa vigente prevede la possibilità - per il Cliente che sia stato classificato come Cliente al Dettaglio "MiFID" - di chiedere, per iscritto, alla Banca di essere trattato come Cliente Professionale "MiFID" rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.

A tal proposito si precisa che - trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un grado di protezione inferiore rispetto a quello garantito ai Clienti al Dettaglio "MiFID" - essa potrebbe trovare eventual-

mente accogliamento soltanto dopo una valutazione di carattere sostanziale, da parte della Banca, volta a valutare l'effettiva idoneità del Cliente ad essere classificato tra i Clienti Professionali "MiFID".

È onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato, tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare tale classificazione ove questa non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

La Banca si riserva in ogni caso la possibilità di accogliere o meno la richiesta solo per determinati tipologie di prodotti o servizi, oppure non accoglierla affatto.

Il Cliente inizialmente classificato come Cliente al Dettaglio "MiFID" può richiedere per iscritto di essere trattato come Cliente Professionale "MiFID", inoltrando la relativa richiesta al seguente indirizzo: CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

#### 4. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE ADOTTATA DALLA BANCA

**Documento di sintesi della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi - definizione di conflitto di interesse**

In adempimento alla vigente normativa, la Banca ha definito le linee di condotta per la identificazione e la gestione degli eventuali conflitti di interesse che possano insorgere, nella prestazione dei servizi di investimento, tra la Banca, ovvero suoi dipendenti, ed i Clienti, nonché tra i differenti Clienti. La Banca opera pertanto, nella prestazione dei servizi di investimento, conformemente alla politica sui conflitti d'interesse che ha definito a tale scopo, nell'ambito della quale ha identificato le situazioni che possono generare un conflitto d'interesse e, per ciascuna di esse, le misure che devono essere adottate per gestirlo.

Le sezioni seguenti forniscono una sommaria descrizione delle linee di condotta e delle misure per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quanto segue:

- sistemi di registrazione delle operazioni volti ad identificare e registrare le situazioni in cui possano determinarsi interessi in conflitto nonché le modalità adottate per la loro gestione;
- supervisione ed approvazione, da parte di un team a ciò dedicato, dei prodotti disponibili sul mercato a parità di condizioni e di caratteristiche;
- separazione strutturale ed informativa ("chinese walls") tra le differenti strutture organizzative della Banca;
- regolamentazione degli investimenti personali dei dipendenti della Banca.

In ogni caso, qualora tali misure non siano sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di uno o più Clienti, la Banca porterà la natura e/o le fonti del potenziale conflitto d'interessi a conoscenza del Cliente interessato prima di intraprendere qualunque operazione con o per tale Cliente.

Le linee di condotta sui conflitti di interesse identificano (i) le circostanze generali che possono determinare o potrebbero far sorgere un conflitto di interessi che implichi un rischio di lesione dell'interesse di uno o più Clienti, e (ii) le misure da adottare al fine di gestire tali conflitti, appropriate in relazione alla dimensione, all'organizzazione e alla natura, scala e complessità dell'attività della Banca.

Le linee di condotta prendono in considerazione anche qualsiasi circostanza che potrebbe far sorgere un conflitto di interessi in conseguenza della struttura e/o dell'ambito dell'attività di altre entità del Gruppo Crédit Agricole.

La Banca fa parte di un gruppo di investimento polifunzionale di natura bancaria, e per tale ragione la varietà di potenziali conflitti di interesse risulta molto ampia.

La Banca non fornisce servizi di natura finanziaria a società, includendo la sottoscrizione o la vendita tramite offerta di titoli e la consulenza su fusioni e acquisizioni. Previa stipula di apposito contratto scritto con il Cliente, la Banca fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti, il servizio di gestione di portafogli, il servizio di ricezione e trasmissione ordini, il servizio di collocamento di prodotti finanziari nonché il servizio relativo ad operazioni di credito, ed in tale contesto potenziali conflitti di interesse potrebbero insorgere, in particolare in relazione alla selezione dei fondi di investimento in cui il patrimonio del Cliente potrebbe essere investito. Altre circostanze di potenziale conflitto che potrebbero sorgere sono adeguatamente individuate e gestite attraverso le linee di condotta identificate dalla Banca.

Le procedure chiave e le misure che la Banca ha posto in essere per la Gestione dei potenziali conflitti di interesse sono, sostanzialmente, le seguenti:

- a) una solida tradizione di integrità e di rispetto di principi etici, nonché l'agire nel migliore interesse dei Clienti, come definito nei "Valori", che, includendo integrità ed eccellenza, sono portati come esempio dall'alta dirigenza in tutto il Gruppo Crédit Agricole, costituiscono parte fondamentale nel processo di valutazione annuale del personale;
- b) l'obbligo di conformarsi alle linee di condotta del gruppo in relazione alle negoziazioni personali poste in essere dai dipendenti;
- c) l'obbligo di dichiarazione dei regali od altri benefici ricevuti/dati da/a terzi al personale, che in alcuni casi devono altresì essere stati approvati in via preventiva;
- d) l'esclusione delle commissioni di vendita dei prodotti del Gruppo Crédit Agricole dai criteri di valutazione per la remunerazione del personale;
- e) il processo di selezione dei fondi e il modello di allocazione del patrimonio è gestito dal comitato investimenti, che è focalizzato sull'ottenimento del miglior interesse per il Cliente, senza considerare alcun pagamento o beneficio che potrebbe essere percepito dal Gruppo Crédit Agricole;
- f) l'adozione di procedure per assicurare che tutti gli ordini dei Clienti siano eseguiti secondo l'ordine dovuto e che ciascuna allocazione di titoli in caso di ordine parzialmente eseguito sia equa;
- g) il divieto per la Banca, nell'esecuzione di ordini su azioni od obbligazioni, di incrociare l'ordine di un Cliente con quello di un altro né con quello di altra entità del Gruppo Crédit Agricole;
- h) la definizione da parte dell'alta dirigenza del livello delle commissioni o del margine che può essere percepito su negoziazioni dirette su prodotti strutturati e cambi di valuta;
- i) divieto per la Banca di negoziare su base discrezionale azioni di Crédit Agricole e fornire consulenza su tali azioni salvo specifica richiesta del Cliente e con previa conclusione di apposito contratto scritto;
- j) divieto di partecipare, senza specifiche istruzioni o accordi con i Clienti, a votazioni su risoluzioni relative a fondi del gruppo o investimenti fiduciari connessi, laddove da ciò possano derivare conflitti di interesse con i Clienti;

- k) conferimento ad un servizio di revisione interno indipendente ed alla funzione di internal audit del Gruppo Crédit Agricole dell'incarico di analizzare periodicamente il rispetto delle linee di condotta sui conflitti di interesse.

Quando la Banca non ritenga che gli accorgimenti previsti dalle linee di condotta sui conflitti di interesse siano sufficienti per gestire particolari conflitti, questi verranno dichiarati espressamente nei contratti conclusi con il Cliente, o comunque la Banca informerà preventivamente il Cliente, caso per caso, della natura del conflitto affinché il Cliente possa compiutamente decidere come procedere.

Fermo che la Banca, nell'attività relativa all'investimento degli attivi del Cliente, agisce in modo indipendente nella selezione dei fondi, in cui far investire il Cliente, tra quelli promossi dal Gruppo Crédit Agricole e quelli promossi da terzi, potrebbero nondimeno sorgere situazioni in cui un potenziale conflitto di interessi venga in essere in conseguenza di tale scelta. In tal caso, la Banca ne darà pronta informazione al Cliente, al fine della migliore gestione della situazione.

La Banca porterà a conoscenza del Cliente, di tempo in tempo, ogni modifica che possa intervenire con riguardo alla propria politica di gestione dei conflitti di interesse, attraverso il proprio sito web, attraverso la pubblicazione di versioni aggiornate delle presenti Condizioni Generali o dandone notizia nel contesto della rendicontazione periodica trasmessa al Cliente. Il Cliente quindi dovrà fare riferimento a tali fonti al fine di ottenere in ogni momento informazioni aggiornate sulle linee di condotta adottate dalla Banca in relazione a tali argomenti.

Qualora le previsioni della politica di gestione dei conflitti d'interesse non siano sufficienti per gestire una specifica situazione di conflitto d'interessi, per cui sussista comunque il rischio che gli interessi dei Clienti possano venire pregiudicati, la Banca comunicherà al Cliente le circostanze e la natura del conflitto, in modo che il Cliente possa assumere una decisione informata per quanto riguarda l'esecuzione del servizio di investimento nel cui contesto si sia manifestato il conflitto in questione.

Il Cliente acconsente a che la Banca possa servirsi nell'esecuzione dei servizi di investimento, senza dare di ciò preventiva comunicazione, di società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole o di altre entità associate, quali agenti, partner o controparti nelle operazioni, e ciò anche qualora la Banca dovesse avere un interesse, diretto o indiretto, nell'affare.

Il Cliente è anche consapevole del fatto che quando la Banca fornisce un'informazione generalizzata su un emittente, un prodotto o uno strumento finanziario, ovvero quando esegue una operazione per conto del Cliente ed a valere sul portafoglio dello stesso, può accadere che la Banca o altra società del Gruppo Crédit Agricole abbiano un interesse nell'operazione.

Per quanto possibile, è politica della Banca creare barriere informative tra le differenti unità operative al fine di limitare la circolazione delle informazioni all'interno dell'organizzazione ("chinese walls").

Fermo quanto precede, rimossa sin d'ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1394 e 1395 C.C., la Banca è autorizzata dal Cliente ad eseguire qualsiasi operazione di investimento e/o di disinvestimento nella quale la stessa sia controparte diretta o indiretta del Cliente, avvalendosi non solo dei servizi di investimento ed accessori offerti dalla Banca, o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza, ma anche da società legate a quest'ultimo da rapporti d'affari.

A titolo esemplificativo, le operazioni di seguito descritte sono state identificate dalla Banca come suscettibili di determinare un potenziale conflitto di interessi:

- rapporti con società del Gruppo Crédit Agricole, anche in relazione alla sottoscrizione o all'acquisto di strumenti finanziari emessi da dette società;
- esistenza di rapporti di affari propri, o di società del medesimo gruppo o intercorrenti tra queste e la Banca, che comportino la retrocessione di commissioni in qualsiasi forma o comunque vantaggi o utilità economiche, che tuttavia saranno percepite dalla Banca solo nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni normative e comunque nel pieno rispetto della policy adottata dalla Banca in materia di "incentivi" (cfr. successivo art 6.5);
- prestazione, da parte della Banca, di servizi connessi o strumentali al servizio di gestione;
- qualità della Banca di emittente di strumenti finanziari oggetto di operazioni da eseguirsi per conto o nell'interesse del Cliente.

In relazione a tali situazioni, il Cliente conferisce autorizzazione alla Banca a procedere comunque alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto da parte della Banca delle procedure dalla stessa adottate al fine di identificare il potenziale insorgere di un conflitto di interessi e di gestire tali situazioni affinché sia tutelato al meglio l'interesse del Cliente, fermo comunque che, laddove tali misure non appaiano nel caso concreto sufficienti ad assicurare tale tutela, la Banca ne darà specifica informativa al Cliente, e non procederà all'esecuzione del servizio di investimento se non previa autorizzazione scritta del Cliente.

In ogni caso, il Cliente può sempre richiedere ulteriori informazioni circa la politica di tempo in tempo adottata dalla Banca in materia di conflitto di interessi, con facoltà di limitare in ogni momento le autorizzazioni come sopra rilasciate in via generale.

Nel caso in cui il Cliente non intenda autorizzare in via generale la realizzazione di operazioni in potenziale conflitto di interesse sulla base della sola policy adottata dalla Banca, ovvero voglia successivamente limitare o revocare le autorizzazioni sopra previste, dovrà farne dichiarazione nel modulo per l'apertura del rapporto ovvero inviare alla Banca una successiva comunicazione al riguardo.

## 6. INCENTIVI

I seguenti paragrafi forniscono informazioni relative alle linee di condotta in relazione al pagamento e alla riscossione di qualsiasi compenso, commissione o beneficio non monetario in relazione alla fornitura di un servizio di investimento o accessorio, come definito dalla normativa vigente.

I servizi di investimento o accessori non includono i servizi bancari e di intermediazione assicurativa. I compensi a terzi, le commissioni e altri benefici per tali servizi non sono pertanto descritti in questo documento.

In conformità all'art. 52 del Regolamento Intermediari, nella prestazione dei servizi, la Banca non può versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie, ad eccezione di:

- compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un Cliente o da chi agisca per conto del Cliente medesimo;
- compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;

- il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente;

- compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.

Il Cliente prende atto che la Banca ha attualmente in essere e in ogni caso potrà concludere in futuro con terzi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, accordi aventi ad oggetto: (i) il versamento da parte della Banca di compensi o commissioni; (ii) la percezione da parte della Banca di compensi o commissioni; (iii) la fornitura da parte della Banca di prestazioni non monetarie; e/o (iv) la ricezione da parte della Banca di prestazioni non monetarie (gli "Incentivi"), fermo che tali Incentivi, quando non espressamente vietati dalla applicabile normativa, dovranno comunque essere volti ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente ed in ogni caso non dovranno ostacolare l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.

La Banca ha adottato specifici criteri e procedure per la gestione degli Incentivi, le cui caratteristiche sono sintetizzate nei paragrafi che seguono.

Il Cliente potrà in ogni caso richiedere ulteriori informazioni in materia di Incentivi.

La Banca ha predisposto un documento denominato "Policy di gestione degli incentivi", che illustra nel dettaglio la politica di rilevazione e gestione degli incentivi adottata dalla stessa, nonché le tipologie di incentivi che potranno risultare percepiti/corrisposti nella prestazione dei servizi di investimento.

Il Cliente è altresì consapevole che la Banca potrebbe concordare con terzi di usufruire di servizi o ricevere altri benefici per i quali non verserà né riceverà alcun corrispettivo, ma a fronte dei quali si impegnerà a fare affari o riceverà utilità non monetarie, fermo che tali utilità dovranno essere volte ad accrescere la qualità del servizio nonché fermo l'impegno a darne comunicazione al Cliente prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio.

Nella prestazione del servizio di gestione e/o di collocamento, la Banca e le società prodotto possono stipulare accordi aventi ad oggetto la retrocessione di commissioni di gestione maturate sul controvalore dei Prodotti collocati. La misura della retrocessione degli Incentivi può variare in funzione delle società prodotto con cui la Banca stipula accordi e può arrivare fino ad una percentuale del 85% delle management fees prelevate dalla casa prodotto nel caso di Prodotti di società prodotto estranee al Gruppo Crédit Agricole, ed è invece fino ad una percentuale dell'85% nel caso di Prodotti di società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole.

Nella prestazione del servizio di gestione, le commissioni ricevute saranno integralmente retrocesse dalla Banca al Cliente.

Nella prestazione del servizio di collocamento, rispetto al quale al Cliente non sarà addebitata alcuna commissione di collocamento, la percezione degli Incentivi da parte della Banca consente l'accrescimento della qualità del servizio reso al Cliente, per effetto, ad esempio: (i) dell'accesso così consentito ad una più ampia gamma di prodotti sui quali la Banca potrà compiere una analisi più puntuale; (ii) della possibilità per la Banca di non addebitare al Cliente commissioni di acquisto sui prodotti (sia

del Gruppo Crédit Agricole che di terzi); (iii) della possibilità per la Banca di fornire raccomandazioni generali ed informazioni sui prodotti offerti (anche tramite l'accesso alle piattaforme informative dei soggetti dei quali è sub-collocatore). La Banca si impegna inoltre a comunicare al Cliente, preventivamente all'effettuazione di singole operazioni, informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di Incentivo che dovesse nel tempo ricevere e/o pagare rispetto a quelle già rese note al Cliente.

La Banca, occasionalmente, potrebbe essere tenuta a pagare una quota delle commissioni ricevute a terzi che abbiano presentato il Cliente. Tale quota potrebbe rappresentare una consistente percentuale delle commissioni che la Banca riceve da un Cliente in connessione al portafoglio gestito o ad una particolare transazione o alla remunerazione che riceve in connessione al servizio di gestione della liquidità. Laddove ciò accada, resta fermo l'impegno della Banca ad agire nel migliore interesse del Cliente. Tali pagamenti hanno la finalità di migliorare la qualità del servizio fornito al Cliente dal soggetto che lo ha presentato alla Banca, nella misura in cui gli permettono di avere accesso a servizi che potrebbero altrimenti non essere disponibili al Cliente. Qualora il beneficiario di tali pagamenti sia soggetto regolato dalla Consob o da un'altra autorità europea, potrebbe essere richiesto al beneficiario di farne adeguata dichiarazione.

La Banca notificherà ogni cambiamento di rilievo che abbia a verificarsi relativamente ai compensi a o di terzi, commissioni ed altri benefici rispetto a precedenti informazioni fornite al Cliente, attraverso il sito web, la rendicontazione periodica, e/o la comunicazione di modifica dei termini contrattuali. Il Cliente dovrà quindi fare riferimento a queste fonti per ogni informazione sulle linee di condotta adottate dalla Banca in tema di Incentivi.

Su richiesta del Cliente, la Banca assolverà i propri obblighi informativi in tema di Incentivi attraverso l'invio di più analitiche comunicazioni relative agli accordi aventi per oggetto i suddetti compensi, utilità o benefici, come previsto dalle norme regolamentari vigenti.

La determinazione degli incentivi trova diretta corrispondenza con quanto previsto nelle convenzioni stipulate con le società prodotto.

Per quanto concerne il metodo di calcolo degli incentivi il riferimento è definito nelle convenzioni con le società prodotto.

## 7. SERVIZIO DI COLLOCAMENTO COSTI, ONERI ED INCENTIVI

Con riferimento a costi ed oneri si precisa che l'ammontare degli stessi:

- varia in dipendenza del prodotto finanziario oggetto dell'operazione e l'ammontare (in termini assoluti o in percentuale riferita all'importo della sottoscrizione) è riportato sulla documentazione ricevuta dal Cliente in occasione della sottoscrizione;
- è compreso nell'importo del versamento effettuato all'emittente.

A valere sulla componente costi ed oneri può essere previsto, da parte dell'emittente, il riconoscimento di una commissione (incentivo) in favore della Banca collocatrice il cui importo può pure variare in funzione degli accordi di collocamento sottoscritti.

Nella tabella che segue si fornisce una sintesi per famiglia di prodotto delle percentuali di retrocessioni riconosciute alla Banca mentre si rimanda al prospetto informativo/scheda prodotto del singolo strumento finanziario per le informazioni di dettaglio.

Strumento finanziario	Tipologia commissione	% Retrocessione
Fondi Comuni	Commissione di sottoscrizione e/o uscita	Fino al 100%
	Commissioni di gestione	Fino al 85%
Sicav	Commissioni di ingresso	Fino al 100%
	Commissioni di gestione	Fino al 85%
	Commissioni di distribuzione	Fino al 85%
Polizze	Costi-spese di ingresso o gestione o costi similari diversamente denominati	Fino a 0.40%

## 8. STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Banca ha predisposto una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (la "Execution and Transmission Policy") relativa alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e gestione di portafogli.

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 e dell'art. 48 comma 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 (di seguito "Regolamento Intermediari") del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, vengono di seguito messe a disposizione del cliente le linee guida cui la Banca è impegnata ad attenersi in esecuzione della predetta strategia.

Al fine di poter ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini in relazione ai diversi tipi di strumenti finanziari, la Banca non esegue gli ordini accedendo direttamente ad un mercato, né si avvale di broker locali, ma gli ordini sono eseguiti per il tramite del *trading desk* di CA Indosuez Wealth (Europe).

Al fine di garantire il miglior risultato possibile per il Cliente ("Best Execution"), la Banca, nell'esecuzione degli ordini, tiene in considerazione i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale): oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano quindi nella definizione del corrispettivo totale tutti i costi sopportati dal Cliente e direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate;
- rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

Pertanto, come previsto dall'articolo 45, comma 5 del Regolamento Intermediari, il corrispettivo totale assume primaria importanza. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.

La Banca provvede infine, secondo quanto disposto dalle norme (art. 47 del Regolamento Intermediari), ad effettuare una revisione periodica della propria Execution and Transmission

Policy e darne comunicazione al Cliente secondo quanto previsto dall'art. 47 co. 3 del Regolamento Intermediari. In particolare, la Banca provvederà a valutare la possibilità di ottenere migliori risultati:

- includendo ulteriori o differenti sedi di esecuzione/negoziatori;
- modificando la gerarchia dei fattori di Best Execution definita;
- modificando altri aspetti della Policy o dei dispositivi di Best Execution.

La revisione della Policy interviene con cadenza quantomeno annuale, nonché ogniqualvolta si verificano modifiche sostanziali tali da influenzare la capacità di realizzare la Best Execution.

La Banca provvede quindi a stabilire collegamenti e meccanismi efficaci (c.d. dispositivi di esecuzione) che permettano l'esecuzione degli ordini dei clienti nella sede di esecuzione identificata.

I negozianti selezionati dalla Banca devono avere dispositivi di esecuzione che consentano alla stessa di adempiere agli obblighi di Best Execution in conformità con la gerarchia dei fattori definita da quest'ultima.

La Execution and Transmission Policy si applica all'esecuzione/trasmissione di tutti gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca in relazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o meno. Ferma restando l'applicabilità degli obblighi di Best Execution, il Cliente prende atto, e, per quanto occorrer possa, autorizza, che gli ordini saranno trattati sulle sedi di esecuzione seguenti: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un internalizzatore sistematico, un market maker o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario.

Eventuali istruzioni specifiche del Cliente possono pregiudicare le misure previste nella Execution and Transmission Policy, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

Qualora il Cliente indichi nelle proprie istruzioni una sede di esecuzione diversa, comunque compresa tra quelle a cui la Banca abbia accesso, quest'ultima si adeguerà a tali istruzioni. In tal caso l'Execution and Transmission Policy si applicherà limitatamente agli aspetti diversi dall'individuazione della sede di esecuzione.

La vigente normativa richiede, altresì, che i clienti siano classificati in una delle seguenti categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. La Banca deve applicare l'Execution Policy adottata ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali. La sua applicazione può essere estesa anche nei confronti delle controparti qualificate che abbiano esplicitamente richiesto di essere trattate quali clienti al dettaglio o professionali.

Nella scelta della gerarchia dei fattori di trasmissione la Banca ha ritenuto di non operare alcuna differenziazione tra le tipologie di clienti.

Nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli, la Banca si avvale del *trading desk* di CA Indosuez Wealth (Europe), inviando l'ordine del cliente con istruzione specifica di esecuzione sul mercato di riferimento.

Per quel che concerne gli ordini eseguiti e/o trasmessi per il tramite del *trading desk* di CA Indosuez Wealth (Europe), il Cliente prende atto che il Gruppo Crédit Agricole ha adottato una Best Execution policy ed una Policy sul funzionamento del Trading Desk (*Table de Bourse*), che insieme formano l'Execution & Transmission policy di CA Indosuez Wealth (Europe).

A tal riguardo, la Banca ha acquisito la Best Execution policy e la Policy sul funzionamento del Trading Desk (*Table de Bourse*) del Gruppo e ne ha verificato la coerenza con la strategia di best execution degli ordini di negoziazione per la propria clientela.

#### SEDI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

##### Azioni, Exchange Tradable Funds, Warrants

Indosuez Europe ha individuato le sedi e le modalità di esecuzione che permettono di assicurare il migliore risultato possibile in funzione della propria esperienza, alla luce delle informazioni disponibili e della sua conoscenza dei mercati.

Gli ordini sono trattati ogniqualvolta sia possibile in via automatica attraverso l'utilizzo di piattaforme elettroniche sul mercato di riferimento con riguardo allo strumento finanziario considerato, in quanto idoneo ad offrire la più grande liquidità o il volume di scambi più elevato.

Alcuni ordini potranno essere trattati verbalmente in funzione delle caratteristiche dello stesso, dello strumento finanziario interessato e della sede di esecuzione.

Per sede di esecuzione si deve intendere un mercato regolamentato ovvero un sistema multilaterale di negoziazione (MTF - Multilateral Trading Facilities).

Di regola, gli ordini sono sempre trattati sul mercato di riferimento. Quando un cliente dia un'istruzione specifica per l'esecuzione di tutto o di parte dell'ordine, l'esecuzione - limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute - sarà realizzata conformemente all'istruzione fornita dal cliente, che - limitatamente ai predetti elementi - si considererà prevalente rispetto alla Policy.

##### Obbligazioni, obbligazioni convertibili e "Reverse Convertibles"

Di regola, questi Strumenti Finanziari sono negoziati su mercati non regolamentati (Over The Counter - OTC). Pertanto, gli ordini su questi Strumenti Finanziari sono eseguiti con una controparte selezionata.

##### Fondi d'investimento/OICR/OICVM

Gli ordini relativi a questo tipo di Strumenti Finanziari sono rivolti all'intermediario di volta in volta interessato ovvero ad un gestore accentrato, tenuto conto anche delle tempistiche di sottoscrizione / riacquisto / conversione.

##### Options e altri Derivati

L'esecuzione di operazioni aventi ad oggetto questo tipo di Strumenti Finanziari è subordinata al rilascio di un'autorizzazione specifica.

In linea generale, tali strumenti sono trattati sul mercato regolamentato o sul sistema multilaterale di negoziazione che offre la migliore liquidità facendo ricorso agli intermediari selezionati da parte della Banca.

##### Prodotti strutturati

Gli ordini su tali Strumenti Finanziari sono eseguiti fuori da mercati regolamentati, scegliendosi quale controparte quella che offre la migliore probabilità di esecuzione. Si tratterà, in generale, dell'emittente del prodotto.

La lista degli intermediari di esecuzione attraverso i quali CA Indosuez Wealth (Europe) può eseguire gli ordini è indicata qui sotto, include le piazze di esecuzione che permettono di ottenere la best execution e il miglior risultato possibile per gli ordini dei clienti.

CA Indosuez Wealth (Europe) si riserva il diritto di utilizzare degli intermediari differenti per l'esecuzione degli ordini, da quelli della lista qui sotto, nei casi in cui consideri più appropriato utilizzarli, ma cerca comunque sempre di restare coerente con la sua Policy di Best Execution. CA Indosuez Wealth (Europe) si riserva ugualmente di togliere o aggiungere degli intermediari alla lista.

- BBH Londres
- BGL à Luxembourg
- Cheuvreux Londres
- Cheuvreux New York
- Citigroup Londres
- CLSA Londres
- Ahorro Corporacion Madrid
- Commerzbank Paris
- Exane Paris
- Gilbert Dupont Paris
- Global Equities Paris
- HSBC Paris
- ING Bruxelles
- Instinet Paris
- JP Morgan Londres
- KB Luxembourg
- KBC Bruxelles
- Kepler Equities Paris
- Macquarie Securities Londres
- Morgan Stanley Londres
- Natixis Paris
- NBF Genève
- Newedge Paris
- Nomura Paris
- ODDO Paris
- Petercam Bruxelles
- Raymond James Bruxelles
- Raymond James Paris
- RBC Capital Markets Lausanne
- Société Générale Paris
- Stiffel Nicolaus New York
- UBS Zurich
- Aurel BGC Paris

#### FORMA ED ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DEL CLIENTE

La Banca è tenuta ad eseguire le istruzioni conferite dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti in essere con il Cliente; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di eseguire le istruzioni ricevute, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

Le istruzioni del Cliente vengono in linea di principio accettate soltanto durante l'orario di apertura della Banca. A discrezione della Banca, l'occasionale accettazione di istruzioni al di fuori dell'orario di apertura non potrà rappresentare per il Cliente un diritto acquisito.

Nell'ambito della prestazione dei Servizi di Investimento, gli ordini impartiti dal Cliente vengono gestiti dalla Banca con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale, secondo quanto previsto dalla legge e comunque nel rispetto di quanto stabilito nella "*Transmission and execution policy*" predisposta dalla Banca medesima.

In assenza di istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi assunti.

#### Forma delle istruzioni

Indipendentemente dal loro contenuto, le istruzioni del Cliente devono in linea di principio essere redatte per iscritto, debitamente firmate e devono essere presentate in originale. Il Cliente autorizza tuttavia la Banca ad eseguire istruzioni trasmesse telefonicamente, via fax o tramite messaggio "eBanking". Il Cliente può inoltre concordare con la Banca l'esecuzione di istruzioni inviate tramite internet e/o posta elettronica ai sensi delle leggi vigenti.

La Banca ha il diritto di richiedere una conferma anche in forma diversa da quella inizialmente utilizzata.

#### Sospensione dell'esecuzione di istruzioni incomplete, imprecise o dubbie

La Banca può sospendere l'esecuzione di istruzioni che dovesse ritenere incomplete, imprecise o di dubbia autenticità fino a quando il Cliente non avrà fornito le necessarie precisazioni. La Banca può rifiutare di eseguire un'istruzione per giustificato motivo.

#### Conferma delle istruzioni

Nel caso di conferma di un'istruzione, il Cliente dovrà precisare con chiarezza che si tratta di una conferma, in modo da evitare qualsiasi duplicazione. In mancanza, restano a carico del Cliente tutte le conseguenze derivanti da un'eventuale doppia esecuzione dell'ordine.

#### Scoperto di conto

La Banca non è tenuta ad eseguire un'eventuale istruzione da parte del Cliente o a completare operazioni disposte a favore di terzi, nemmeno parzialmente, qualora la disponibilità sul conto sia insufficiente o inesistente. Quanto precede potrà accadere altresì, ancorché non esclusivamente, in caso di esistenza di un pegno sui beni registrati in conto a favore della Banca e/o di terzi.

Il Cliente esonera la Banca da qualunque obbligo di informazione relativamente alla situazione di incapienza, anche temporanea.

#### Informazioni sull'ordinante

L'esecuzione di disposizioni di pagamento è soggetta a leggi e regolamenti in vigore in Italia e nei paesi eventualmente interessati, soprattutto in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il Cliente prende atto che tali norme possono prevedere la messa a disposizione di informazioni relative al Cliente ordinante.

## 9. INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca offre alla propria Clientela, nell'ambito dei Servizi prestati, le seguenti principali tipologie di Strumenti Finanziari (l'elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di effettuare nel tempo):

- titoli azionari: Strumenti Finanziari di natura azionaria e più in generale titoli di capitale di rischio o comunque convertibili in capitale;
- diritti/Warrant covered/Warrant certificates;
- titoli di debito;

- quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio - O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (armonizzati) nonché quote/azioni di O.I.C.R. non assoggettati alle direttive UE (non armonizzati);
- Strumenti Finanziari derivati (contratti a termine, futures ed opzioni) sia trattati su mercati regolamentati sia OTC;
- obbligazioni strutturate emesse da primari emittenti.

La Banca fornisce di seguito informazioni sulle principali caratteristiche e sui rischi abituali associati agli strumenti finanziari più comuni tra quelli indicati nella direttiva MiFID, ferma restando la possibilità per la Banca di fornire informazioni specifiche su un determinato prodotto o strumento finanziario, anche se non citato esplicitamente nel seguito. In ogni caso, la Banca metterà a disposizione dei suoi Clienti tutte le informazioni richieste dalla legge e, se necessario, gliene consegnerà copia. Nell'ambito di un'offerta di strumenti finanziari proposta al Cliente, qualora i prospetti ufficiali vengano debitamente registrati presso gli organismi di supervisione competenti, la Banca informerà il Cliente riguardo la disponibilità di questi ultimi.

#### A. RISCHI DI BASE

Il rischio è collegato agli strumenti finanziari ed è sinonimo di indeterminatezza, ossia della possibilità di ottenere non solo performance inferiori o superiori alle previsioni, ma anche, nel peggiore dei casi, di dover assumere la perdita totale o parziale del capitale investito. Esiste una correlazione tra rischio e performance: in linea generale, più la performance richiesta è elevata, più il rischio assunto è significativo.

##### 1. Rischio d'azienda o rischio intrinseco

L'investitore deve essere cosciente che qualsiasi investimento in un titolo emesso da un'entità può comportare un rischio di deprezzamento del valore di quest'ultimo per motivi legati alla gestione dell'emittente.

##### 2. Rischio di congiuntura

I mutamenti in un'economia di mercato hanno generalmente ripercussioni sull'evoluzione del corso degli strumenti finanziari. Le fluttuazioni variano più o meno in funzione del ritmo delle fasi di regressione o di crescita dell'economia. La durata e l'estensione dei cicli economici di regressione e di crescita mutano così come le loro ripercussioni sui diversi settori dell'economia. Inoltre, il ciclo di congiuntura può essere diverso a seconda dei paesi.

Quando si opta per un investimento, la mancata presa in considerazione o un'analisi errata dell'evoluzione della congiuntura possono comportare delle perdite. È necessario prendere in considerazione soprattutto le ripercussioni del ciclo di congiuntura sull'evoluzione degli strumenti finanziari.

##### 3. Rischio d'inflazione

L'investitore potrebbe subire perdite in seguito ad una svalutazione o ad un deprezzamento della moneta in cui investe. Ciò può avere, infatti, un impatto sul valore reale del patrimonio esistente e al tempo stesso sul rendimento reale atteso.

##### 4. Rischio paese

In caso di restrizioni alla libera circolazione di una moneta straniera o di strumenti finanziari, è possibile che un debitore straniero, benché solvibile, non possa effettuare il pagamento degli interessi o il rimborso del capitale a scadenza. Ciò avviene, in particolare, in caso di sanzioni economiche o di



controllo dei cambi nel paese d'origine. Questo rischio è sintomo di un'instabilità economica e/o politica locale.

In questo modo, i pagamenti che l'investitore ha diritto di ricevere possono venire meno in caso di mancanza di valuta o di limitazioni dei trasferimenti all'estero. Un tale scenario può sopraggiungere in caso di emissione di un'obbligazione in una valuta straniera che può momentaneamente non essere convertibile a causa di una misura di controllo dei cambi. A titolo preventivo, l'investitore può consultare gli studi e le informazioni relative ai rischi paese pubblicati dagli organismi specializzati (OCSE, SACE, ecc.).

#### 5. Rischio di cambio

I corsi delle valute sono soggetti a fluttuazione. Ogniqualevolta un investitore detenga strumenti finanziari emessi in una moneta estera esiste un rischio di cambio.

Gli elementi essenziali che influenzano il corso delle valute sono, in particolare, il tasso d'inflazione del paese interessato, il differenziale di tasso di interesse rispetto all'estero, la valutazione dell'evoluzione della congiuntura, la situazione politica locale e mondiale e la sicurezza dell'investimento. Gli eventi di natura psicologica, come una crisi di fiducia nei dirigenti politici, potrebbero inoltre indebolire la valuta di un paese.

#### 6. Rischio di liquidità

In caso di insufficiente liquidità del mercato, l'investitore ha il rischio di non poter vendere i suoi strumenti finanziari.

È necessario distinguere l'illiquidità legata al gioco della domanda e dell'offerta dall'illiquidità legata alle caratteristiche inerenti allo strumento finanziario o agli usi del mercato.

L'illiquidità legata al gioco della domanda e dell'offerta si determina quando la domanda o l'offerta relativa ad uno strumento finanziario ad un determinato prezzo è molto bassa o inesistente. In queste circostanze, gli ordini di vendita e di acquisto non possono essere eseguiti immediatamente, o possono esserlo solo parzialmente o a condizioni sfavorevoli. Inoltre, le spese relative alla transazione possono risultare più elevate.

Un'illiquidità legata alle caratteristiche inerenti ad uno strumento finanziario o agli usi del mercato si presenta, ad esempio, in caso di una lunga procedura di registrazione di operazioni su azioni nominative, di caratteristiche relative allo strumento finanziario interessato (fondo chiuso di capitale di rischio) o ancora in caso di lunghi tempi di esecuzione richiesti da usi locali.

L'emittente dei titoli non può garantire la possibilità di creare o mantenere un mercato che consenta in ogni condizione di negoziare questi titoli, e neppure che esista un prezzo o una stima abituale del loro valore. Di conseguenza, questi titoli possono risultare poco liquidi. Ciò significa che i loro titolari possono riscontrare difficoltà a venderli ed essere obbligati a conservarli fino alla data di scadenza, ove tali titoli ne possedano una. Nello stesso modo, se un terzo è interessato all'acquisto di questi titoli, il prezzo della transazione dipenderà dalla sua offerta e potrà perciò non corrispondere al valore di mercato del prodotto ed essere inferiore al valore nominale e/o al prezzo d'acquisto pagato dall'investitore. Il rischio di liquidità può quindi comportare una diminuzione del prezzo di vendita qualora sia necessario concludere la vendita rapidamente.

#### 7. Rischio di reazioni di natura psicologica

Fattori irrazionali possono influenzare l'evoluzione generale del mercato, come ad esempio trend, opinioni o voci che potrebbero provocare significativi ribassi, benché la situazione finanziaria e le prospettive delle aziende non abbiano registrato un'evoluzione negativa. Si tratta, in questo caso, del manifestarsi di un'avversione generale al rischio di mercato.

Eventi di natura psicologica, come una crisi di fiducia nei dirigenti politici di un determinato paese, potrebbero inoltre indebolire la valuta del paese e di conseguenza la sua economia.

#### 8. Rischio di credito

L'acquisto di strumenti finanziari finanziati attraverso linee di credito presenta alcuni vantaggi. Nello specifico, il ricorso al credito consente all'investitore di acquistare nuovi attivi conservando al contempo i suoi strumenti finanziari.

Il beneficiario di un prestito, tuttavia, corre il rischio di dover fornire garanzie supplementari se il valore degli strumenti finanziari dati in garanzia è o diventa insufficiente. Se quest'ultimo non è in grado di fornirle, la banca potrebbe essere obbligata a vendere in un momento sfavorevole i titoli depositati.

Un effetto leva può essere ottenuto attraverso l'acquisto di strumenti finanziari a credito. La nozione di effetto leva è definita nel glossario.

#### 9. Rischio di controparte

L'investitore deve prestare attenzione alla controparte nei cui confronti ha acquisito diritti di credito o di altra natura. Il default della controparte può infatti comportare la perdita totale o parziale dei fondi investiti. Il rating attribuito alla controparte costituisce un'indicazione importante per valutare questo rischio.

#### 10. Rischi supplementari dei mercati emergenti

Nel caso di investimento sui mercati emergenti, i rischi esposti precedentemente sono amplificati. I cambiamenti politici o economici avranno, ad esempio, maggiore influenza sui corsi degli strumenti finanziari nei mercati emergenti rispetto ad altri paesi. Allo stesso modo, i mercati emergenti reagiscono generalmente in maniera più forte e duratura in caso di catastrofe naturale o di guerra.

#### 11. Altri rischi di base

##### ▪ *Rischio legato all'informazione*

L'investitore può essere portato a fare scelte d'investimento inopportune a causa di una mancanza d'informazione, ovvero di informazioni incomplete o errate. Si consiglia all'investitore di avvalersi di diverse fonti d'informazione prima di investire!

##### ▪ *Rischio di trasmissione*

Effettuando un ordine, l'investitore deve fornire alcune informazioni necessarie alla sua esecuzione da parte della Banca. Più l'ordine conferito sarà preciso, più il rischio d'errore sarà ridotto.

##### ▪ *Rischio legato ai costi di transazione*

Le spese e le commissioni di tutti i soggetti implicati nell'esecuzione di un ordine saranno poste a carico dell'investitore. L'investimento diventerà pertanto redditizio solo dopo aver coperto tutti questi costi.

I rischi di base interessano tutte le tipologie d'investimento. L'investitore deve essere cosciente del fatto che i suddetti rischi possono operare cumulativamente a seconda dello strumento finanziario interessato: ciò avrà come conseguenza l'aumento del suo livello di rischio globale.

Così, un'obbligazione in valuta cumula un rischio di credito e un rischio di cambio. Se un investitore contrae un prestito in valuta estera, corre il rischio, in caso di diminuzione del valore della sua moneta (la moneta di rimborso) contro la moneta del prestito, di dover rimborsare un importo più elevato di quello che avrebbe dovuto rimborsare se avesse richiesto un prestito nella propria moneta. Esempio: il beneficiario di un prestito francese, i cui redditi/beni sono espressi in euro, prende in prestito l'equivalente di 100.000 euro in franchi svizzeri. Se alla scadenza del credito, il franco svizzero si è apprezzato del 33 per cento rispetto all'euro, il beneficiario del prestito dovrà sborsare 133.000 euro per acquistare i franchi svizzeri necessari al rimborso del credito. Quest'ultimo ne avrebbe sborsati solo 100.000 se avesse richiesto un prestito in euro.

## B. DESCRIZIONE SOMMARIA E RISCHI SPECIFICI DI ALCUNI INVESTIMENTI

### 1. Depositi a termine

Un deposito a termine consiste in un deposito in contanti presso un istituto bancario per un determinato periodo.

Il deposito può essere effettuato a breve, medio o lungo termine. Il depositante percepisce interessi fissi o variabili. Di norma, il deposito viene restituito solo a conclusione del periodo. Un rimborso anticipato è subordinato all'accordo della banca e comporta generalmente delle penali.

Rischi

I depositi a termine sono sottoposti principalmente ai rischi d'inflazione, di cambio, di tasso d'interesse e di controparte.

### 2. Obbligazioni

Le obbligazioni sono titoli di credito negoziabili, nominativi o al portatore, emessi da uno Stato, da una pubblica amministrazione o da una società commerciale, destinati a soggetti prestatori di capitale, e il cui valore nominale, al momento dell'emissione, corrisponde ad una frazione dell'importo globale del prestito. Esistono obbligazioni a tasso di interesse fisso, a tasso di interesse variabile o addirittura a tasso di interesse nullo (obbligazione zero coupon). La durata nonché la modalità di rimborso sono prestabilite. L'acquirente di un'obbligazione è titolare di un diritto di credito nei confronti dell'emittente. L'acquirente può, se lo desidera, vendere il suo diritto (in pratica la sua obbligazione) nel corso del prestito, non appena quest'ultimo è quotato.

#### a. Caratteristiche delle obbligazioni classiche

##### ▪ Cedole o interessi

Il prestito viene generalmente remunerato. L'importo degli interessi da percepire nonché la frequenza del loro pagamento vengono determinati al momento della sottoscrizione.

##### ▪ Rimborso

- in date predeterminate: salvo disposizioni contrarie o insolvibilità dell'emittente, i prestiti vengono rimborsati alla loro scadenza o per annualità.
- in date indeterminate: l'emittente può riservarsi il diritto di procedere al rimborso in una data da determinare successivamente in modo discrezionale.

##### ▪ Durata

a breve termine (fino a 18 mesi), a medio termine (da 18 mesi a 7 anni) o a lungo termine (superiore a 7 anni). Da notare che esistono inoltre, obbligazioni dette «perpetue», definite nel glossario.

##### ▪ Rendimento

il rendimento di un'obbligazione è il tasso d'interesse percepito, tenendo conto del suo valore overnight sul mercato obbligazionario. Se l'obbligazione viene acquistata durante il suo corso di vita, la cedola è solo una componente del rendimento e bisognerà tenere conto del prezzo d'acquisto dell'obbligazione. Infatti, se il prezzo pagato per l'obbligazione è elevato, il rendimento si abbasserà, e così inversamente.

##### ▪ Valore di emissione

un'obbligazione può essere emessa alla pari (100% del valore nominale), ovvero con un valore inferiore o superiore.

#### b. Obbligazioni convertibili in azioni

Questo tipo di obbligazione, generalmente a tasso fisso, può essere scambiato, su richiesta, contro azioni ad un prezzo determinato al momento dell'emissione o determinabile in una certa data o durante un certo periodo. Il sottoscrittore dell'obbligazione può, se lo desidera, diventare azionista della società a cui concede il prestito ai termini ed alle condizioni generalmente fissate dal soggetto emittente dell'obbligazione. In caso di mancato esercizio del diritto di conversione, le modalità di rimborso e di pagamento delle cedole, fissate al momento dell'emissione, rimangono invariate.

Qualora sussista il diritto di conversione, la cedola di questo tipo di obbligazione è generalmente inferiore a quella delle obbligazioni ordinarie. Il valore delle obbligazioni convertibili in azioni varia soprattutto in funzione del valore delle azioni sottostanti. Così, se il prezzo delle azioni cala, il valore dell'obbligazione convertibile cala anch'esso. Il rischio di perdita di valore dell'obbligazione è perciò più significativo rispetto a quello per le obbligazioni senza diritto di conversione (ma in genere inferiore al rischio di perdita associato ad un investimento diretto nelle azioni interessate).

Le obbligazioni convertibili in azioni non devono essere confuse con le obbligazioni rimborsabili in azioni, il cui rimborso viene effettuato esclusivamente in azioni ad una determinata scadenza. L'investitore, in questo caso, è esposto al rischio di perdita di valore delle azioni consegnate alla scadenza.

Alcune obbligazioni sono convertibili non su iniziativa del loro sottoscrittore, ma su iniziativa dell'emittente. E' il caso dei "CoCos" (Contingent Convertible instruments), strumenti ibridi emessi dalle banche. I titoli di debito, possono essere convertiti, su iniziativa della banca emittente, in relazione ad uno specifico evento, in titoli azionari, solitamente quando il coefficiente di solvibilità di queste ultime scende al di sotto di una certa soglia. Alcuni tipi possono essere assimilati alle obbligazioni perpetue in quanto l'emittente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il pagamento delle cedole.

#### c. Rischi delle obbligazioni

##### 1. Rischio di insolvenza

L'emittente può divenire temporaneamente o definitivamente insolvente, e ciò comporta la sua incapacità di pagare gli interessi o di rimborsare il prestito. La solvibilità di un emittente può variare in seguito all'evoluzione di alcuni fattori nel corso del prestito: evoluzione generale dell'economia, cambiamenti congiunturali, cambiamenti strutturali caratteristici dell'emittente, solidità finanziaria dell'azienda, evoluzione del

settore d'attività dell'emittente, evoluzione politica del paese dell'emittente.

Questo rischio è più o meno ampio a seconda che le obbligazioni siano emesse da una pubblica amministrazione o da un'impresa privata, normalmente maggiormente soggetta agli imprevisti economici.

Un deterioramento della solvibilità dell'emittente ha ripercussioni sfavorevoli sul prezzo delle obbligazioni emesse da quest'ultimo.

## 2. Rischi legati ai tassi di interesse

Se i tassi di interesse aumentano, il prezzo di un'obbligazione a tasso fisso diminuisce. La reattività delle obbligazioni ad un'evoluzione dei tassi dipende in particolare dal tempo residuo dalla loro decorrenza e dal valore nominale degli interessi.

Se l'obbligazione viene conservata fino alla scadenza, normalmente non vi sono perdite legate al rischio di tasso. Al contrario, se l'obbligazione viene venduta, il suo titolare potrà subire una perdita.

Questo rischio non sussiste per le obbligazioni a tasso variabile poiché la loro remunerazione varia in funzione dell'evoluzione dei tassi.

## 3. Rischio di rimborso anticipato

I termini e le condizioni dell'obbligazione possono prevedere un diritto per l'emittente di rimborsare anticipatamente il prestito. Quest'ultimo procederà normalmente in tal modo se vorrà rifinanziarsi a migliori condizioni. Un rimborso anticipato può incidere sul rendimento atteso dall'investitore, dato che il reinvestimento dei fondi rimborsati rischia di essere realizzato a condizioni meno favorevoli.

## 4. Rischio di cambio

In caso di sottoscrizione di un'obbligazione in un'altra valuta, l'investitore assumerà altresì il rischio di cambio e di tasso della valuta interessata.

## 5. Rischi specifici di alcune obbligazioni

Alcuni tipi di obbligazioni (obbligazioni zero coupon, obbligazioni in valuta estera, obbligazioni convertibili, obbligazioni indicizzate, obbligazioni subordinate...) comportano rischi supplementari a cui l'investitore deve prestare particolare attenzione.

A titolo esemplificativo, in caso di default dell'emittente, i titolari di obbligazioni subordinate verranno rimborsati solo dopo il pagamento di tutti i creditori aventi diritti di credito di rango superiore.

Nel caso dei "CoCos", l'obbligazionista divenuto azionista potrà ritrovarsi in una situazione ove dovrà farsi carico delle perdite della banca emittente. In caso di fallimento dell'emittente, le sue azioni verranno rimborsate solo in ultima istanza, dopo che tutti gli altri crediti saranno stati soddisfatti. L'investitore incorre nel rischio di perdere il capitale investito. In considerazione dei predetti rischi, si precisa che gli strumenti finanziari in questione sono diretti ad investitori tipicamente muniti di elevata propensione al rischio.

L'investitore è invitato ad informarsi dei rischi enunciati nel prospetto di emissione e a non acquistare tali titoli prima di averne valutati tutti i rischi.

## 6) Rischi derivanti dall'adozione della misura di risoluzione denominata "Bail-In"

A seguito dell'entrata in vigore in Italia dei d.lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva BRRD, sono state introdotte limitazioni alle possibilità di intervento pubblico

in caso di crisi delle banche e di altri intermediari finanziari. In presenza di una situazione di crisi dell'intermediario, non risolvibile con misure privatistiche o con le ordinarie misure di liquidazione, è stata attribuita alla Banca d'Italia la possibilità di adottare, fra le altre misure di risoluzione, il cd. Bail-In, il quale introduce un nuovo fattore di rischio per alcune tipologie di obbligazioni emesse da banche e da altri intermediari.

L'adozione del Bail-In può, infatti, comportare fra l'altro: (i) la riduzione o l'azzeramento del valore nominale delle obbligazioni (ii) la loro conversione in azioni (iii) la modifica della scadenza o dell'importo degli interessi o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, nonché la sospensione del pagamento.

L'ordine di priorità per l'applicazione del Bail-in è il seguente:

- 1) gli azionisti;
- 2) i detentori di altri titoli di capitale,
- 3) gli altri creditori subordinati;
- 4) i creditori chirografari;
- 5) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi di denaro per l'importo eccedente i 100.000 euro (fino a 100.000 euro, l'onere è sopportato dal fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti).

## 3. Azioni

Un'azione è un titolo rappresentativo di una parte del capitale dell'emittente. Ogni titolare di un'azione è chiamato «azionista». Un azionista gode del diritto di ricevere una quota parte degli utili dell'azienda in forma di dividendo annuale, il cui importo è proporzionale alla sua percentuale di partecipazione. L'azionista percepisce dei dividendi solo se il livello degli utili dell'azienda ne consente la distribuzione.

L'azione è un titolo attribuito all'azionista che riflette il suo diritto di partecipazione in una società. In funzione del paese dell'emittente, l'azione può rivestire la forma nominativa o al portatore, e può essere rappresentata da certificati o essere dematerializzata. Essa incorpora altresì il diritto di proprietà relativamente ad una corrispondente frazione del capitale sociale di una società detta di capitali. Le azioni possono essere quotate su un mercato regolamentato o non essere quotate.

### a. Caratteristiche

#### ▪ Rendimento

la quota degli utili assegnata ad ogni azionista viene denominata «dividendo»;

#### ▪ Plusvalenza o minusvalenza

quando l'azione è quotata, il suo corso varia in funzione della domanda e dell'offerta. Se l'azione non è quotata, il valore del titolo dipenderà dalla stima del valore degli attivi e delle prospettive economiche della società;

#### ▪ Diritti dell'azionista

diritti economici e di partecipazione; questi diritti sono determinati dalla legge e dallo statuto della società emittente;

#### ▪ Trasferimento di azioni

la modalità di trasferimento di un'azione varia in funzione della sua forma. Il trasferimento può essere condizionato o vietato da disposizioni legali, statutarie o convenzionali.

## b. Rischi

### 1. Rischio d'impresa

Colui che acquista azioni apporta capitale di rischio. Partecipa ai guadagni così come alle perdite. In caso di fallimento, potrà perdere l'integralità del suo apporto.

### 2. Rischio di mercato

Un ribasso generale dei mercati dovuto, ad esempio, ad un'incertezza sulle prospettive di crescita mondiale può incidere sul mercato delle azioni nel suo insieme in maniera imprevedibile.

### 3. Rischio di mancato pagamento dei dividendi

Il dividendo varia in funzione dell'utile realizzato dalla società emittente. Così, in caso di utili bassi o in caso di perdite, è possibile che il dividendo venga ridotto rispetto ad esercizi precedenti o che non venga affatto distribuito.

In ogni modo, non esiste nessun diritto acquisito al dividendo. L'organo competente della società, generalmente l'assemblea generale annuale che approva i conti dell'esercizio precedente, può decidere di distribuire – o di non distribuire – tutta o una parte degli utili realizzati.

### 4. Rischi derivanti dall'adozione della misura di risoluzione denominata Bail-In

A seguito dell'entrata in vigore in Italia dei d.lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva BRRD, sono state introdotte limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi delle banche e di altri intermediari finanziari. In presenza di una situazione di crisi dell'intermediario, non risolvibile con misure privatistiche o con le ordinarie misure di liquidazione, è stata attribuita alla Banca d'Italia la possibilità di adottare, fra le altre misure di risoluzione, il cd. Bail-In, il quale introduce un nuovo fattore di rischio per i titolari di azioni e di altri strumenti partecipativi emessi da banche e da altri intermediari. L'adozione del Bail-In può, infatti, comportare fra l'altro la riduzione o l'azzeramento del valore nominale delle azioni e di altri strumenti partecipativi emessi dall'intermediario in crisi, ovvero il loro annullamento.

### 4. Prodotti derivati

Un prodotto derivato è un prodotto finanziario il cui valore «deriva» da un attivo sottostante, che può essere uno strumento finanziario, un prodotto di base, un prezzo di mercato, così come un indice, un tasso di interesse o di cambio, o un rischio di credito.

Questi contratti vengono conclusi tra due parti che si scambiano i rischi inerenti ad un'attività economica: gli operatori economici che non desiderano sostenere determinati rischi (ad esempio, un rischio di cambio) li trasferiscono ad altri operatori economici, che sono invece disposti a sostenerli. Quest'operazione di trasferimento di un rischio viene chiamata generalmente «operazione di copertura». Inversamente, il rischio assunto è generalmente designato con il termine di «speculazione».

I prodotti derivati consentono di usufruire maggiormente rispetto ad altri prodotti dell'effetto leva: è sufficiente un basso apporto per prendere una posizione importante sul mercato e quindi moltiplicare i guadagni, ma anche le possibili perdite.

Vi sono due grandi famiglie di prodotti derivati: i contratti di opzione (opzioni, warrant e derivati di credito) e i contratti a termine (futures, forward e swap).

Vengono definiti qui di seguito, a titolo di esempio, due opzioni e un prodotto a termine:

## a. Opzioni

Un'opzione è un contratto che conferisce il diritto – e non l'obbligo – all'acquirente, mediante il pagamento di un premio, di acquistare (opzione d'acquisto – call) o di vendere (opzione di vendita – put) un determinato attivo finanziario, ad un determinato prezzo e ad una determinata scadenza (o per una determinata durata). Il venditore dell'opzione si impegna, in caso di esercizio dell'opzione, a vendere (opzione d'acquisto) o, a seconda dei casi, ad acquistare (opzione di vendita) l'attivo finanziario considerato, alle condizioni convenute.

## b. Warrants

Un warrant è uno strumento finanziario emesso da un istituto di credito che conferisce al suo detentore il diritto di acquistare (call warrant) o di vendere (put warrant) un determinato attivo finanziario (chiamato attivo sottostante: azione, indice, obbligazione, valuta) ad un prezzo definito (chiamato prezzo d'esercizio o strike) ad una determinata data (chiamata data di scadenza).

Quest'ultimo si distingue da un'opzione per diversi punti:

- L'emittente di un warrant è sempre un istituto di credito mentre qualsiasi soggetto può vendere o acquistare un'opzione.
- Nel caso di un'opzione, le parti possono acquistare/vendere un contratto di opzioni standardizzato all'interno di un mercato regolamentato o, nell'ambito di un'opzione OTC, determinare esse stesse le caratteristiche del loro contratto. Nel caso dei warrant, le caratteristiche del contratto vengono determinate unilateralmente dall'istituto di credito.
- Un investitore può vendere un warrant a terzi solo se prima l'ha acquistato. Nel caso di un'opzione, normalmente è possibile vendere allo scoperto.

## c. Futures

I Futures sono contratti che hanno ad oggetto l'impegno irrevocabile di consegnare (per il venditore del contratto) strumenti finanziari, valute, ecc. (il sottostante) o di riceverne la consegna (per l'acquirente del contratto) in una determinata data e per un determinato importo.

Questi contratti, che sono accompagnati da un obbligo di acquisto o di vendita, differiscono dai contratti di opzione, in cui l'acquirente dell'opzione ha semplicemente acquisito il diritto di esercitare l'opzione concessa.

### d. Rischi derivanti dall'adozione della misura di risoluzione denominata Bail-In

A seguito dell'entrata in vigore in Italia dei d.lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva BRRD, sono state introdotte limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi delle banche e di altri intermediari finanziari. In presenza di una situazione di crisi dell'intermediario, non risolvibile con misure privatistiche o con le ordinarie misure di liquidazione, è stata attribuita alla Banca d'Italia la possibilità di adottare, fra le altre misure di risoluzione, il cd. Bail-In, il quale introduce un nuovo fattore di rischio per coloro che hanno in essere contratti derivati con l'intermediario in crisi.

L'adozione del Bail-In può, infatti, comportare fra l'altro, l'attivazione di clausole di close-out o lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione.

## e. Rischi

**Qualsiasi operazione su prodotti derivati è subordinata alla firma di una documentazione specifica relativa ai rischi che vi sono legati.**

## 5. Prodotti strutturati

### a. Caratteristiche

Un prodotto strutturato è generalmente la combinazione di due strumenti finanziari, di cui uno è un elemento di capitale (nella maggior parte dei casi un'obbligazione o uno strumento del mercato monetario) e l'altro è un elemento di rischio (un prodotto derivato, nella maggior parte dei casi un'opzione).

I prodotti strutturati possiedono perciò, le caratteristiche di rischio e di redditività dei diversi strumenti finanziari che li compongono. La durata dell'investimento è determinata dall'elemento di capitale.

Questi ultimi sono costruiti su misura per rispondere alle esigenze specifiche degli investitori che cercano opportunità di investimento diverse rispetto agli strumenti finanziari standard (investimenti monetari, obbligazioni,...).

È possibile distinguere quattro categorie di prodotti strutturati:

- I prodotti a capitale garantito, che proteggono parzialmente o totalmente il capitale investito. Questa protezione si limita all'importo nominale del prodotto strutturato e non all'importo effettivamente pagato dall'investitore al momento della sottoscrizione.
- I prodotti di rendimento, che procurano un elevato rendimento ma che non offrono nessuna protezione del capitale.
- I prodotti di partecipazione, che consentono di essere totalmente investiti nell'attivo finanziario sottostante al prodotto derivato senza doverlo detenere. Il livello di rischio è determinato da quello dell'attivo sottostante.
- I prodotti ad effetto leva, che consistono in un'esposizione superiore al 100% del capitale.

L'investitore deve considerare i seguenti aspetti quando analizza un prodotto strutturato:

- Qual è l'orizzonte temporale o la scadenza del prodotto?
- Qual è il livello di protezione del capitale?
- Qual è il livello dell'eventuale effetto leva?
- Qual è il rischio afferente ai prodotti derivati utilizzati?

### b. Rischi

In generale, il livello di rischio di un prodotto strutturato si misura in base all'esposizione dell'elemento capitale. Il prodotto a capitale garantito è il meno rischioso e il prodotto a effetto leva è il più rischioso. Tuttavia, all'interno di una stessa categoria, i livelli di rischio possono variare in maniera significativa.

#### 1. Rischi a livello dell'elemento di capitale

La solidità della garanzia varia in funzione della solidità del suo emittente o, all'occorrenza, della solidità del garante. Il capitale è dunque garantito solo se l'emittente o il garante può far fronte ai propri impegni alla scadenza.

L'investitore può mantenere una protezione solo se conserva il prodotto fino alla sua scadenza. Tale protezione non è garantita se l'investitore rivende il prodotto prima poiché il suo prezzo sul mercato secondario potrebbe essere inferiore all'importo nominale.

#### 2. Rischio di liquidità

L'investitore è vincolato generalmente fino al termine previsto al momento dell'emissione. Se desidera realizzare il suo investimento prima del normale termine previsto, le condizioni offerte potrebbero essere a lui sfavorevoli. Può sussistere addirittura un'illiquidità completa del titolo durante tutta la sua

durata di vita, l'investitore non troverà cioè nessun acquirente e dovrà conservare il prodotto fino alla sua scadenza, data alla quale normalmente verrà rimborsato dall'emittente.

#### 3. Rischio di rimborso anticipato

L'emittente di un prodotto strutturato può prevedere a suo profitto un diritto di rimborso anticipato al quale potrà fare eventualmente ricorso in caso di diminuzione del livello dei tassi di interesse nel mercato. Un tale rimborso anticipato può portare a modifiche dei rendimenti inizialmente attesi sulla durata prevista in partenza, dato che l'investitore non potrà eventualmente reinvestire le somme rimborsate a condizioni altrettanto favorevoli.

#### 4. Rischio di mancato pagamento delle cedole

Se l'elemento di capitale del prodotto strutturato è rappresentato da un'obbligazione, esiste un rischio, in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente, che le cedole eventualmente non vengano pagate – totalmente o in parte – alle scadenze determinate.

### c. L'esempio delle Reverse convertible

Una *reverse convertible* è un prodotto strutturato emesso da una banca. L'elemento di capitale di una reverse convertible è composto da un titolo di credito nei confronti di un istituto bancario. L'elemento di rischio consiste nell'opzione di cui usufruisce la banca di liberarsi del suo credito versando l'importo iniziale investito o un determinato numero di azioni.

Se, alla scadenza, il prezzo di queste azioni è inferiore all'importo nominale investito, la banca opterà per la consegna delle azioni. Il titolare della reverse convertible subirà allora una perdita equivalente alla differenza tra l'importo investito ed il valore delle azioni ricevute. Questa perdita può essere compensata – totalmente o in parte – dall'importo delle cedole rimosse. In cambio di questo rischio, la banca emittente si impegna normalmente a versare un tasso di interesse elevato.

## 6. Fondi di investimento

Un fondo di investimento è una società o una comproprietà indivisa organizzata che raccoglie fondi presso un certo numero di investitori allo scopo di investirli in diversi attivi secondo il principio della ripartizione dei rischi e di far partecipare questi investitori ai risultati della gestione di questi attivi. Questi ultimi vengono designati nell'Unione Europea OIC (Organismo di investimento collettivo) e sono più o meno regolamentati.

### a. Rischi generali

#### 1. Rischio di gestione

Dato che il rendimento di un fondo di investimento dipende anche dalle decisioni del suo gestore e dalla loro qualità, errori di valutazione nella gestione del fondo possono portare a perdite o minusvalenze.

#### 2. Rischio di calo del prezzo delle quote o delle azioni

Il valore delle quote o azioni dei fondi di investimento (designato VNI o Valore Netto d'Inventario) è calcolato su base regolare (giornaliera, mensile, trimestrale,...) e varia in funzione del valore cumulativo dei titoli, valute o altri attivi che compongono i beni del fondo. Il VNI è sottoposto così ad un rischio di ribasso che riflette quello degli attivi sottostanti. A parità di tutte le altre circostanze, più la diversificazione degli investimenti è grande, meno significativi saranno, in teoria, i rischi di perdite. Al contrario, i rischi saranno più significativi in presenza di investimenti più specializzati e meno diversificati. Bisogna fare

attenzione perciò ai rischi specifici degli strumenti finanziari e degli altri attivi in cui il fondo è investito.

L'investitore deve informarsi dei rischi specifici di ciascun fondo consultando in particolare il prospetto di emissione e, all'occorrenza, il KIID (Key Investor Information Document) o DICI (Documento di informazioni chiave per gli investitori).

#### *b. Categorie*

Esistono molteplici tipi di fondi; ne riportiamo qui sotto i principali.

### **1. Fondi monetari**

I fondi monetari investono in titoli di credito negoziabili a breve termine (meno di un anno) emessi dagli Stati, dalle banche o dalle aziende. Si tratta in particolare di buoni del tesoro, di certificati di deposito, o anche di obbligazioni emesse da aziende multinazionali. Il rendimento di questo tipo di fondo è molto vicino al tasso del mercato monetario, ciò che determina la denominazione di fondi monetari.

L'obiettivo di un fondo monetario è di produrre un reddito stabile, attribuendo nel contempo una grande importanza alla protezione del capitale investito.

I fondi monetari sono i fondi meno rischiosi. Non vi è, tuttavia, nessuna garanzia di capitale. Il gestore seleziona i titoli del mercato monetario rispetto ai quali gli emittenti presentano elevate garanzie e per una durata di prestito che non supera un anno, nell'ottica di limitare i rischi.

### **2. Fondi obbligazionari**

I fondi obbligazionari investono in obbligazioni. I prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o a tasso variabile, per una durata più o meno lunga (durata superiore a 1 anno). I rischi dei fondi non sono né più né meno elevati rispetto ai rischi dei sottostanti di questi fondi (vedi sopra). Questi ultimi offrono diversificazione e accessibilità a mercati talvolta piccoli e di difficile accesso per i privati.

### **3. Fondi azionari**

I fondi azionari investono principalmente in azioni. Come per i fondi obbligazionari, i rischi dei fondi azionari sono strettamente connessi ai rischi dei sottostanti di questi fondi (vedi sopra).

### **4. Fondi diversificati/con profilo di rischio**

La categoria dei fondi diversificati comprende i fondi che non corrispondono alle tre grandi categorie (monetari, obbligazionari e azionari) descritte sopra. I fondi diversificati sono investiti in prodotti monetari, obbligazioni o azioni di una o diverse zone geografiche. Questi ultimi possono anche essere investiti in prodotti derivati. Il gestore sceglie liberamente il mercato in cui vuole investire, conformemente alle politiche di investimento descritte nel prospetto del fondo.

I fondi con profilo di rischio sono un tipo di fondo diversificato composto da attivi determinati in funzione del livello di rischio desiderato dall'investitore. Questi fondi vengono qualificati come «prudenti», «equilibrati» o «dinamici», in funzione del loro livello di rischio. Il loro livello di rischio nonché la durata dell'investimento sono determinati al momento della sottoscrizione.

Vengono generalmente proposti tre profili di rischio:

- un profilo prudente per gli investitori che privilegiano la sicurezza ed il cui orizzonte d'investimento è a breve termine (da uno a tre anni): il portafoglio è composto essenzialmente da obbligazioni e da prodotti monetari poco sensibili all'evoluzione dei tassi di interesse e che offrono un reddito

regolare; il loro potenziale di rendimento e di rischio è moderato;

- un profilo equilibrato per gli investitori che accettano di assumere un maggior rischio in cambio di una migliore remunerazione: il loro portafoglio è ripartito in maniera equilibrata tra azioni, obbligazioni e prodotti di tasso; questi ultimi offrono un potenziale di rendimento e di rischio medio;
- un profilo dinamico per gli investitori che cercano un rendimento più elevato a lungo termine (almeno cinque anni): questi fondi sono largamente investiti in azioni e presentano un potenziale di rischio e di rendimento elevato.

### **5. Alcuni particolari tipi di fondi**

I fondi si distinguono per la natura degli attivi nei quali investono, per la loro strategia di investimento o ancora per la loro sede.

#### *a. Fondi settoriali*

I fondi settoriali investono esclusivamente in un determinato settore o in un determinato gruppo di settori. Storicamente, sono inizialmente apparsi fondi settoriali specializzati nell'immobiliare, nelle materie prime, nell'oro e nei metalli preziosi. Oggi, ne esistono in tutti i settori (salute, ambiente...).

#### *b. Tracker*

I tracker (denominati anche Exchange Traded Funds o ETF) sono fondi indicizzati che mirano a riprodurre la performance degli indici borsistici. Il tracker, poiché ha la stessa composizione dell'indice borsistico che riproduce, varia al rialzo o al ribasso secondo la medesima ampiezza dell'indice, moltiplicata, se necessario, per un coefficiente, nel caso di un ETF a effetto leva.

I tracker sono quotati in Borsa. Sono emessi dalle banche o dalle società di gestione.

Consentono, tramite un unico veicolo, di investire in un insieme di titoli che rappresentano una zona geografica (indici domestici o internazionali) o uno specifico settore d'attività (ad esempio, banche o compagnie petrolifere).

#### **Rischi specifici dei tracker**

##### *1. Rischio di valore*

I valori dei tracker sono sottoposti a fluttuazioni imprevedibili dei mercati che riproducono, ed a rischi di perdite in proporzione. Si alternano aumenti o diminuzioni dei corsi a breve, medio o lungo termine senza che sia possibile definire la durata di questi cicli.

##### *2. Rischio di mancato pagamento dei dividendi*

Il dividendo di un tracker è determinato principalmente dall'utile realizzato dalle aziende che compongono l'indice in cui il tracker è investito. Così, in caso di utili bassi o in caso di perdite, è possibile che il dividendo venga ridotto rispetto a dividendi precedentemente distribuiti o che non venga distribuito nessun dividendo.

##### *3. Rischio d'azienda*

L'investitore dovrà considerare altresì il fatto che esiste un rischio intrinseco per ciascun titolo che compone il tracker.

#### *c. Fondi di Rendimento assoluto*

L'obiettivo di un fondo di rendimento assoluto («absolute return») è di offrire un rendimento positivo e stabile nella durata, superiore al rendimento degli attivi senza rischio, anziché ottenere una performance superiore ad un indice di riferimento.

I prodotti a rendimento assoluto possono essere definiti come:

- a) fondi aperti,
- b) con valorizzazione giornaliera o settimanale,
- c) regolati da autorità di controllo OCSE (per esempio UCITS o fondi lussemburghesi di parte II),
- d) il cui obiettivo è un rendimento stabile nel tempo (spesso definito rispetto al mercato monetario) e
- e) i cui parametri di rischio annunciati e/o realizzati non vanno normalmente oltre quelli della classe di attivo obbligazionario con scadenza media (rischio di mercato che, in principio, non va oltre il 6%).

#### *d. Fondi alternativi*

La gestione alternativa designa un esempio molto vario di metodi o di strategie di gestione di attivi specializzati, tecnici e concentrati in una fascia di mercato ben precisa.

##### 1. Gli Hedge funds

Gli Hedge funds sono la forma maggiormente conosciuta di investimenti alternativi. Contrariamente a ciò che sembra indicare la loro denominazione (hedge), non vengono utilizzati necessariamente a fini di «copertura»: si tratta in realtà, di investimenti ad alto rischio che puntano a realizzare rendimenti superiori alla media. Un Hedge fund o «fondo alternativo» è un organismo di gestione collettiva che usa prodotti derivati a fini di investimento e che può effettuare vendite allo scoperto o utilizzare significativi effetti leva ricorrendo al credito. Contrariamente ai fondi «classici», gli Hedge fund ottengono quindi performance che si distaccano dal trend generale dei mercati azionari o obbligazionari.

Un Hedge fund è generalmente meno trasparente di un fondo di investimento tradizionale, poiché l'investitore non viene sempre informato delle strategie seguite o dei cambiamenti di direzione strategici, né degli eventuali cambi di gestore. Inoltre, questi ultimi non sono sottoposti a nessun obbligo di pubblicazione. Gli investitori possono effettuare i propri investimenti negli Hedge funds solo in determinate date. Gli Hedge funds hanno una liquidità limitata, modalità di blocco lunghe e modalità di uscita vincolanti.

L'ambito degli Hedge funds è molto tecnico e specializzato, ed è praticato generalmente da gestori esperti, il cui patrimonio personale è impegnato nel fondo. I gestori sono generalmente remunerati dalle performance del fondo.

A causa della minima diversificazione dei portafogli (scelta di una strategia unica) e del ricorso, eventualmente massiccio, ai prodotti derivati, gli Hedge funds sfuggono alle categorie tradizionali di fondi regolamentati.

Un Hedge fund si specializza generalmente in una precisa strategia alternativa. Ecco perché ne esistono molteplici tipi, con altrettante strategie alternative. Gli Hedge funds attirano gli investitori informati, grazie alle prospettive di risultato che offrono, indipendentemente dal trend globale dei mercati.

##### 2. I fondi di fondi alternativi

Ci si aspetta da un Hedge fund che si specializzi in una strategia e che la segua con costanza: è una questione di trasparenza. Uno dei rischi legati all'investimento negli Hedge funds è precisamente un cambiamento non dichiarato di modalità di gestione («style drift»), se la strategia annunciata in partenza non porta i risultati attesi.

Le performance degli Hedge funds sono spesso molto variabili. Inoltre, poiché la volatilità è spesso elevata, l'investitore può voler scegliere un fondo che offra prospettive a lungo termine meno vantaggiose, ma con una maggiore stabilità, e che gli consenta di realizzare rapidamente il valore delle sue quote.

Ecco perché sono stati creati dei fondi di fondi alternativi. I capitali raccolti vengono investiti da un gestore in un ventaglio di fondi alternativi, ripartiti su una serie di strategie conosciute. Viene richiesto quindi al gestore un autentico lavoro di ricerca e di ingegneria finanziaria per selezionare i fondi sottostanti ed i loro gestori, valutare i rischi e scegliere la ripartizione degli attivi tra questi diversi fondi.

Una caratteristica della performance di un fondo di fondi alternativo, rispetto alla curva di crescita del mercato, è che il fondo di fondi non «arriva» mai al massimo rialzo durante il periodo di crescita. In caso di ribasso dei mercati, l'effetto negativo sul fondo di fondi alternativo sarà, normalmente, più basso rispetto a quello subito da un fondo azionario. Questi fondi non offrono tuttavia nessuna garanzia di capitale.

#### *e. Fondi offshore*

Il termine fondo «off-shore» designa fondi domiciliati in giurisdizioni dette «off-shore». Si tratta ad esempio delle Isole Vergini britanniche, delle Bahamas, delle Bermuda, delle isole Cayman, di Panama, di Jersey o delle Antille olandesi. Questi fondi sono poco regolamentati e comportano, di fatto, maggiori rischi.

##### Rischi specifici dei fondi offshore

###### *1. L'assenza di trasparenza*

Il cliente dovrà considerare il fatto che le informazioni sugli investimenti «off-shore» non sono facilmente reperibili. Inoltre, le strategie talvolta complesse di questi fondi sono spesso caratterizzate da una mancanza di trasparenza. Infine, i cambi di strategia, che possono condurre ad un significativo aumento dei rischi, possono essere spesso mal compresi, o addirittura, totalmente sottovalutati dagli investitori.

###### *2. L'effetto leva*

In quest'ambito, le strategie di investimento possono condurre ad elevati rischi. Per esempio, ricorrendo all'effetto leva, una bassa evoluzione del mercato può condurre a significativi guadagni o a sostanziali perdite. Ciò può condurre ad una perdita totale dell'investimento iniziale.

###### *3. Una liquidità potenzialmente limitata*

Gli investimenti «off-shore» hanno vari gradi di liquidità. La liquidità può essere molto limitata. Generalmente è possibile effettuare riacquisti solo mensilmente, trimestralmente o addirittura annualmente. Inoltre, possono sopraggiungere problemi o ritardi nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di quote di questi fondi.

L'investitore direttamente interessato da investimenti alternativi ed in particolare da fondi off-shore deve essere cosciente di questi rischi. È opportuno esaminare con particolare attenzione i prospetti prima di procedere a qualsiasi investimento.

#### *f. Fondi di capitale di rischio o Private equity*

La nozione di private equity o di capitale di rischio raggruppa le attività che consistono nell'investire in aziende non quotate, in tutte le fasi del loro sviluppo (creazione, sviluppo, cessione). Questa nozione si applica anche alla acquisizione iniziale di partecipazioni in aziende quotate, in vista del successivo acquisto di una quota significativa, che consenta al gestore di un fondo di private equity di avere influenza sulle decisioni.

Si tratta di fondi chiusi, le cui quote o azioni non sono liquide. Il loro riacquisto è condizionato generalmente all'accordo del gestore, che ne valuta in maniera discrezionale l'opportunità.

## 10. DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il Promotore Finanziario:

- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Promotore Finanziario stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'Art. 30, comma 6, del Testo Unico;
  - con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell' Art. 40 del presente regolamento. In particolare il Promotore Finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
    - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
    - b) la situazione finanziaria;
    - c) gli obiettivi di investimento;e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
  - con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il Promotore Finanziario deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra; deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto; può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
    - aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
    - bb) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera 00);
    - cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
  - nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
  - non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
  - non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.
  - deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
  - nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento.



# SEZIONE A2: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ("CODICE DELLA PRIVACY")

## INFORMATIVA AL SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 196/2003

("Codice in materia di protezione dei dati personali" o anche "Codice Privacy")

### INDICE

1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
2. Dati sensibili
3. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
4. Diritti dell'interessato
5. Titolare e Responsabile
6. Informativa sulla protezione dei dati personali in tema di affidabilità e puntualità nei pagamenti

### 1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI – NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch (la "Banca") informa che i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso l'interessato, ovvero presso terzi, potranno essere trattati, anche da società terze (situate anche all'estero) nominate responsabili, per:

1. l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio) e l'adempimento degli obblighi derivanti dalla conclusione del Contratto.

*Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati, ma un eventuale rifiuto di fornire i suddetti dati o un eventuale rifiuto del consenso a tali trattamenti, seppur legittimi, potrebbero compromettere l'instaurazione e/o il regolare svolgimento del rapporto contrattuale.*

2. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi).

*Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare, in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto, l'impossibilità della Banca a prestare il servizio stesso. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.*

3. finalità funzionali all'attività della Banca, quali:
  - la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca e dal Gruppo Crédit Agricole eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
  - la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Banca, del Gruppo Crédit Agricole o di società terze, effettuate

attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), ecc.;

- l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.,
- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

*Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso dell'interessato.*

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

### 2. DATI SENSIBILI

La Banca tratta i dati sensibili dei propri clienti solo per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richiesti dagli stessi (ad esempio: il pagamento di quote associative ad un'organizzazione politica o sindacale o la sottoscrizione di Prodotti Assicurativi); in tali casi, la Banca potrà dare corso a tali operazioni solo se avrà ottenuto, di volta in volta ed in relazione al singolo servizio, il consenso scritto del soggetto interessato richiedente.

### 3. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI

A) La Banca - senza che sia necessario il consenso dell'interessato - può comunicare i dati personali in suo possesso:

1. quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare, essa deve comunicare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia alcuni dati personali di clienti affidati o richiedenti fidi ovvero garanti per esposizioni creditizie il cui importo sia superiore al limite minimo di censimento previsto (attualmente, euro 30.000,00). Il gestore della centrale rischi tratterà i dati al solo fine di rilevazione del rischio creditizio e li comunicherà in forma aggregata agli intermediari che abbiano effettuato segnalazioni della specie, i quali, a loro volta, li tratteranno per la medesima finalità;
2. agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del D. Lgs. n. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette ad altri intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo Crédit Agricole;
3. alle società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge;
4. negli altri casi previsti dall'art. 24 del Codice Privacy, tra i quali, in particolare, laddove i dati siano relativi allo svolgimento delle attività economiche.

B) La Banca, inoltre, può comunicare, **con il consenso dell'Interessato**, dati relativi ai propri clienti a società, enti o consorzi esterni che svolgano per suo conto trattamenti:

- per le finalità di cui al punto 2 della Sezione 1, e
- per le finalità di cui al punto 3 della Sezione 1.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato presso i locali della Banca aperti al pubblico.

C) Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco richiamato al successivo punto V, e in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o distaccati presso di essa; i lavoratori interinali; gli stagisti; i promotori finanziari; i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate responsabili.

D) Ai sensi dell'art. 43, comma 1, Codice Privacy, la Banca ha facoltà di attuare, anche temporaneamente, il trasferimento di dati personali del Cliente verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, garantendo una tutela simile o equivalente a quella garantita dal Codice Privacy, con qualsiasi forma o mezzo qualora ricorrano determinate condizioni, ed in particolare laddove il trasferimento sia necessario per l'esecuzione del Contratto fra la Banca e il Cliente o e qualora consti il consenso della persona interessata.

#### 4. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Codice Privacy, ai sensi dell'art. 7, attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati in possesso della Banca che lo riguardano e come vengono utilizzati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se del caso,

l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.

#### 5. TITOLARE E RESPONSABILE

Il "Titolare" del trattamento è **CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch** succursale di Ca Indosuez Wealth (Europe) S.A., con sede sociale in Lussemburgo, Allée Scheffer n. 39 - L-2520, Lussemburgo. La succursale ha sede in Milano, Piazza Cavour n. 2, 20121 - Milano. Il Responsabile al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra è individuato nel legale rappresentante della succursale e trovasi presso:

**CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch**

Piazza Cavour, 2

20121 - Milano

Tel. +39 02 3666 1200

Fax: +39 02 3666 1280

indirizzo e-mail: [ca-indosuez@legalmail.it](mailto:ca-indosuez@legalmail.it)

L'elenco aggiornato degli altri responsabili, interni ed esterni alla Banca, può essere consultato presso i locali della Banca aperti al pubblico.

#### 6. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN TEMA DI AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

In caso di richieste di finanziamento, al fine di valutare l'affidabilità del Cliente nei pagamenti, la Banca utilizza alcuni dati che lo riguardano, che lo stesso ha fornito o che sono stati ottenuti consultando alcune banche dati. Queste informazioni vengono conservate presso la Banca stessa e presso la società che sarà nominata responsabile del trattamento dei dati. Il Cliente ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano.

L'informativa completa in materia è disponibile sul nostro sito internet [www.ca-indosuez.it](http://www.ca-indosuez.it).

## **CREDIT AGRICOLE GROUP**

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch  
Piazza Cavour, 2, I-20121 Milano, Italia  
T +39 02 3666 1200 | F +39 02 3666 1280 | [www.ca-indosuez.it](http://www.ca-indosuez.it)  
C.F. - Reg. Imprese Milano: 97468780156 | P.I.: 08750520960  
CCIAA REA MI: 2046644 | Iscritta all'Albo delle Banche: 5763.